



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01. *Fasc.* 20.7.5/2019 MIC|MIC_DG ABAP SERV V|

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it
va@pec.mite.gov.it

Oggetto. [ID_VIP:5280] BRINDISI, MESAGNE(BR), SAN DONACI (BR). SAN PANCRAZIO (BR), CELLINO
SAN MARCO (BR): Progetto di un impianto eolico denominato “Parco eolico Masseria Muro” per un
impianto eolico composto da 15 aerogeneratori, ciascuno dei quali di potenza nominale pari a 6 MW, per una
potenza totale pari a 90 MW.

Procedura ai sensi dell’art. 23 del D. lgs.152/2006 e ss.mm.ii. – VIA.

Proponente: Società Wpd Muro S.r.l.

Parere

Epc

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le
province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della DG ABAP

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Al Comune Mesagne
info@pec.comune.mesagne.br.it

Al Comune di Brindisi
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele, 22, 00153 Roma – TEL. 06/6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Al Comune di Cellino San Marco
protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di San Donaci
info@pec.sandonaci.net

Al Comune di San Pancrazio
protocollo.comesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it

Alla Società wpd Muro S.r.l.
wpdmuro@legalmail.it

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”.

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).



VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908.

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura".

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,



convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti.

PREMESSO che, con nota del 06.05.20 la Società Wpd Muro S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii relativa al progetto in oggetto.

PREMESSO che il Ministero della Transizione ecologica con nota prot.n. 4973 del 30.06.2020 acquisita agli atti della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (DG-ABAP) del Ministero della Cultura con nota prot.n. 19599-A del 01.07.2020, ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il progetto in esame e ha evidenziato che ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, la documentazione presentata dal Proponente è stata pubblicata dal MiTE sull'apposita piattaforma *web*, all'indirizzo ripristinato in <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7425>.

CONSIDERATO che la DG-ABAP con nota prot.. 19944-P del 06.07.2020 ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e il contributo istruttorio ai Servizi II e III.

CONSIDERATO che con nota 26510-P del 11.09.2020 la DG ABAP ha rinnovato la richiesta di parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce e la richiesta di contributo istruttorio ai Servizi II e III della DG-ABAP.

CONSIDERATO che con nota 18043-P del 02.10.2020 acquisita agli atti della DG-ABAP con prot. n. 2867-A del 06.10.2020 la Soprintendenza competente ha richiesto di acquisire documentazione integrativa al fine di esprimere compiutamente il proprio parere di competenza.

CONSIDERATO che con nota prot. 28814-P del 06.10.2020 la DG-ABAP ha trasmesso al MiTE e al proponente la richiesta di documentazione integrativa alla documentazione già depositata al fine di poter procedere con l'istruttoria di competenza.

CONSIDERATO che con nota del 11.05.2021 la società proponente ha richiesto una sospensione dei termini del procedimento per una durata complessiva di 90 giorni al fine di poter predisporre ed integrare alcuni elementi progettuali per migliorare e perfezionare la comprensione del progetto.

CONSIDERATO che con nota del 28.07.2021 acquisita agli atti della DG-ABAP con nota prot. 26640-A del 03.08.2021 la Società Proponente ha trasmesso la documentazione integrativa.

CONSIDERATO che con nota prot. 26736-P del 04.08.2021 la DG-ABAP ha richiesto il parere endoprocedimentale di competenza alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e il contributo istruttorio al Servizio II della DG ABAP a valle della trasmissione della documentazione integrativa da parte del proponente con la nota sopra citata.

CONSIDERATO che il MiTE con nota MATTM n. 92765 del 01.09.2021, ravvisando carattere di sostanzialità al fine della consultazione del pubblico, ha chiesto al Proponente di voler inviare copia di un nuovo avviso al pubblico al fine della pubblicazione dello stesso e dell'avvio di una nuova fase di consultazione.

CONSIDERATO che la Wpd Muro S.r.l. con nota prot. n. Muro 06_2021/MF/GDP del 28.09.2021 ha fornito un nuovo avviso al pubblico, poi perfezionato con nota del 18.01.2022.

CONSIDERATO che con nota prot. 7112 del 21.01.2022 acquisita agli atti della DG-ABAP con prot. n. 2132-A del 21.01.2022 il MiTE ha avviato una nuova consultazione comunicando che la documentazione integrativa è pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA all'indirizzo

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7425/10736?Testo=&RaggruppamentoID=148#form-cercaDocumentazione>



CONSIDERATO che la Regione Puglia con nota prot. r_puglia/AOO 089-08/06/2022/7436 acquisito agli atti della DG ABAP con nota prot. 21720-A del 08.06.2022 ha trasmesso la Deliberazione di giunta regionale n.645 del 11.5.2022 con cui si esprimeva il parere non favorevole relativo al progetto in esame, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio V.I.A. e V.Inc.A.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 89532 del 18.07.2022 acquisita agli atti della scrivente con prot. 1687-A del 19.07.2022 il MiTe ha trasmesso a questo Ministero il parere n.286 del 04.07.2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e ha richiesto il parere di competenza.

CONSIDERATO che il Servizio V della DG ABAP ha rinnovato per le vie brevi la richiesta di parere alla Soprintendenza competente.

CONSIDERATO che con nota prot. 13166-P del 24.08.2022 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che con nota prot. 2887 del 30.08.2022 il Servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che con nota prot. 3064 del 06.09.2022 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi, integrati e pubblicati sul sito del MiTE, rinvenibili presso il link sopra indicato.

ESAMINATI i contenuti della documentazione integrativa.

CONSIDERATO il parere n. 286 del 04.07.2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS.

CONSIDERATO e fatto proprio il parere della Soprintendenza competente sopra citato.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e **del patrimonio culturale e del paesaggio rurale**.

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, **di linee guida** per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**, con specifico riguardo agli impianti eolici.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio**.



VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.*

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.*

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è *volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.*

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".*

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d'Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale* e la *Normativa d'uso*.

CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi e direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

VISTO l'art.89 *Strumenti di controllo preventivo* delle NTA, Capo V *Disciplina degli interventi* del PPTR che ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle suddette norme e alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela è disciplinata la procedura di *Accertamento di compatibilità paesaggistica*, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi, tra gli altri, *che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.*

VISTO il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura VIA sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del*



paesaggio, per i quali deve essere effettuata la **verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito.**

VISTO e COLNSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a **20 Km** di distanza dagli aerogeneratori di progetto e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti nell'AVI così come dettato dal PPTR sezione C2 – *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato.

CONSIDERATO che dalla documentazione pubblicata si apprende quanto segue.

Descrizione dell'intervento

Il progetto di parco eolico prevede la costruzione e la messa in esercizio in esercizio su torre tubolare di tipo ibrido in cemento e acciaio di n. 15 aerogeneratori della potenza singola di 6,0 mW, per una potenza totale del Parco Eolico di 90 MW. L'energia elettrica prodotta sarà immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale AT.

Le torri eoliche saranno caratterizzate dai seguenti parametri:

- Aerogeneratore – Diametro rotore: 170 m
- Torre – Tubolare altezza: 165 m
- Fondazioni in c.a. parte superficiale – Diametro: 25 m; Altezza max 4 m; Volume: 1.380 mc.
- I plinti di fondazione occuperanno una superficie territoriale complessiva pari a 9.375 mq.
- Le piazzole in fase di esercizio occuperanno una superficie territoriale complessiva pari a 13.500 mq.
- Le strade occuperanno una superficie pari a 17.050 mq.
- La Sottostazione Elettrica occuperà una superficie pari a 3.500 mq.

L'area di intervento ha una morfologia prevalentemente pianeggiante e il terreno ha destinazione d'uso agricola.

Il Parco Eolico propriamente detto (plinti di fondazione, piste di nuova realizzazione, cavidotti interrati fra gli aerogeneratori) interesserà aree agricole ricadenti nei Comuni di Brindisi, Mesagne, San Pancrazio e San Donaci, nella parte centrale della provincia di Brindisi ed a 20 km circa dalla costa ionica ed a 16 km dalla costa adriatica.

È previsto che la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale avvenga in corrispondenza del nodo rappresentato dalla SE TERNA Brindisi Sud (in agro di Brindisi), nei pressi della quale sarà realizzata una Sottostazione Elettrica (SSE) di trasformazione e consegna.

Il cavidotto in media tensione a 30 kV di connessione tra aerogeneratori e tra parco eolico e SSE sarà interrato, avrà una lunghezza complessiva di 18 km circa ed interesserà i territori comunali di Brindisi, Mesagne, San Pancrazio Salentino e San Donaci.

Il Collegamento elettrico tra SSE utente e SE TERNA Brindisi Sud sarà realizzato con cavo AT interrato a 150 kV di lunghezza pari a 250 m circa.




Figura 1. Distanza aerogeneratori di progetto dai centri abitati limitrofi [Cfr. Relazione paesaggistica]

L'Area di Intervento presenta le caratteristiche tipiche del "mosaico" della Campagna Brindisina e del Tavoliere Salentino: uliveti che si alternano a vigneti ed aree a seminativo separati fra loro e delimitati dai tipici muretti a secco.



Figura 2. Area di intervento – Dettaglio Perimetrazione [Cfr. Relazione Paesaggistica]

Come riportato dal Proponente nella relazione paesaggistica: «Nell'intorno degli aerogeneratori sono presenti alcune Masserie con Segnalazione Architettonica, le più vicine sono:

- "Masseria Camardella", nel territorio comunale di Brindisi, classificata nel PPTR "Segnalazione Architettonica": 598 m a nord-est dell'aerogeneratore MSG08 di progetto e 893 m a nord-ovest dell'aerogeneratore MSG09 di progetto;
- "Chiesa di San Miserino o Minervino", nel territorio comunale di San Donaci, classificata nel PPTR come "Vincolo Architettonico" e "Zona di interesse archeologico": 397 m a sud-ovest dell'aerogeneratore MSG08 di progetto e 515 m ad est dell'aerogeneratore MSG07 di progetto;
- "Masseria Monticello", nel territorio comunale di San Donaci, classificata nel PPTR "Segnalazione Architettonica" (rudere): 570 m a nord nord-est dell'aerogeneratore MSG03 di progetto e 935 m a sud sud-ovest dell'aerogeneratore MSG08 di progetto;
- "Masseria Verardi", nel territorio comunale di San Donaci, classificata nel PPTR "Segnalazione Architettonica" (rudere): 398 m a sud-ovest dell'aerogeneratore MSG04 di progetto;
- "Masseria Lo Bello", nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino, classificata nel PPTR "Segnalazione Architettonica" (rudere): 730 m ad ovest dell'aerogeneratore MSG01 di progetto;
- "Masseria Muro", nel territorio comunale di Mesagne, classificata nel PPTR "Vincolo Archeologico" (rudere): 360 m a nord-est dell'aerogeneratore MSG14 di progetto e 480 m a sud-est dell'aerogeneratore MSG15.

Le altre masserie hanno tutte distanze dagli aerogeneratori superiori ad 1 km.

La distanza minima dall'edificio rurale abitato, denominato "Masseria Scalati", è di circa 600 m (a nord-est dell'aerogeneratore MSG08) mentre altri fabbricati rurali, disabitati ed in stato di abbandono e degrado, sono presenti ad una distanza minima di circa 470 m.

La distanza minima da strade statali e provinciali è di almeno 350 m:

- la SS 605 Mesagne – San Donaci, ad ovest dell'area di progetto, dista 421 m dall'aerogeneratore più vicino MSG13;
- la SP 74 Mesagne-San Pancrazio Salentino, a est dell'area di progetto, dista 434 m dall'aerogeneratore più vicino MSG01;
- la SP 51 Oria-Cellino San Marco, al centro dell'area di progetto, dista 413 m dall'aerogeneratore più vicino MSG08». [Cfr. Relazione Paesaggistica]




Figura 3. Aerogeneratori e masserie nell'intorno Cfr. Relazione Paesaggistica]

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico in oggetto devono essere valutati in relazione ad un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che nel caso specifico risulta pari a 12.50 km (ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1.lett. b).

Tale buffer interferisce con i territori comunali di Brindisi, Mesagne, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, Torre S. Susanna, Erchie, Oria, Latiano, nella provincia di Brindisi, con i territori comunali di Manduria e Avetrana nella provincia di Taranto e con i territori comunali di Squinzano, Campi Salentino, Guagnano, Salice Salentino, Veglie e Nardò nella provincia di Lecce. Non ci si potrà esimere, comunque, dall'esaminare, in taluni casi, anche gli episodi paradigmatici presenti all'interno dell'Area vasta compresa nel buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014.

CONSIDERATA la seguente situazione vincolistica dell'area di interesse così come ricostruita dalla Soprintendenza competente nel parere sopra citato e la ricognizione dei principali beni di seguito elencati nelle aree contermini, all'interno del buffer dei **12,5 km**, per i quali, per alcuni, sono state valutate in maniera sintetica le interazioni con gli aerogeneratori.




Figura 4. Beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici nell'area buffer di 12,5 km [Elaborazione della SABAP per le province di Brindisi e Lecce].

- **Componenti Geomorfologiche.**

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Lame e gravine: nel territorio comunale di Torre Santa Susanna il Canale delle Torri;

Doline, Inghiottitoi, Grotte: nel territorio comunale di Mesagne la dolina c/o Mass. Simone, due doline c/o Mass. Sanatoria Nuova; nel territorio comunale di Brindisi la dolina c/o Mass. Matagiola-Mass. San Giorgio; nel territorio comunale di Torre Santa Susanna la dolina a sud del Canale delle Torri; nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino due doline c/o Mass. Lo Bello; la Grotta Sant'Angelo; Grave del Tabacco; Capuvientu del Porcomorto; Voragine della masseria Forleo.

- **Componenti idrologiche.**

BENI PAESAGGISTICI.

Fiumi e torrenti, acque pubbliche: nei territori comunali di Latiano, Mesagne e Brindisi il Canale Reale (R.D. 07.04.1904); nei territori comunali di Mesagne e Brindisi il Fosso Canale (R.D. 07.04.1904); nel territorio comunale di Brindisi Fiume Grande (R.D. 07.04.1904) e Canale Foggia di Rauccio (R.D. 07.04.1904); nel territorio comunale di San Pietro Vernotico il Canale Infocaciucci (R.D. 07.04.1904) e il Canale II siedi (R.D. 07.04.1904).

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.: nel territorio comunale di Mesagne il Canale Capece e il Canale in loc. Mondonuovo e Masseria Moccari; nel territorio comunale di Mesagne e Brindisi il Canale presso Masseria Torricella; nel territorio comunale di Torre Santa Susanna il Canale delle Torri; nel territorio comunale di Brindisi Canale Foggia di Rauccio; nel territorio comunale di San Pietro Vernotico il Canale Infocaciucci e il Canale II siedi; nei territori comunali di Cellino San Marco; Sandonaci; Guagnano e Campi Salentino il Canale della Lacrima – Canale Pesciamana; nei territori comunali di Guagnano, Salice Salentino; San Pancrazio Salentino e Sandonaci il sistema di canali e palude: Canale Iaia, Canale della Lamia, Canale presso palude di Sandonaci e Palude di Sandonaci; nei territori comunali di San Pancrazio Salentino e Salice Salentino il canale presso Masseria Campone; nel territorio comunale di Salice Salentino canale presso Masseria Grassi; nel territorio comunale di Oria il canale presso Masseria Danusci.

- **Componenti botanico vegetazionali.**

BENI PAESAGGISTICI.

Boschi e foreste (tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) numerose aree diffuse indicati nel PPTR come "Boschi"

In particolare si evidenzia la prossimità degli aerogeneratori **MSG01**, **MSG02**, **MSG03** e **MSG04** posti a meno di 2 km dalle aree boscate censibili a nord dei centri abitati di Sandonaci e San Pancrazio Salentino; la presenza di due aree – a sud di Masseria Muro e di Masseria Bosco Colombo – nel territorio comunale di Mesagne che risulterebbero a circa 2 km degli aerogeneratori **MSG14** e **MSG15**; la presenza degli aerogeneratori **MSG04** e **MSG09** posti a circa 3,5 km dal vasto "Bosco di Curtipetrizzi" – in corrispondenza dell'omonima Masseria – nel territorio comunale di Cellino San Marco).

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Aree di rispetto dei boschi e diverse aree di formazioni arbustive in evoluzione naturale, alcune delle quali in prossimità dell'area ristretta d'intervento.

- **Componenti delle Aree protette e dei Siti Naturalistici.**

BENI PAESAGGISTICI.



06.09.2022



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Parchi e Riserve (Boschi di Santa Teresa e dei Lucci “Riserva naturale Regionale Orientata” L.R. n. 23 del 23.12.2002) nel territorio comunale di Brindisi posto a circa 8 km dagli aerogeneratori **MSG09** e **MSG13**.

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Sito di Rilevanza naturalistica: “Bosco Curtipetrizzi” nel territorio comunale di Cellino San Marco posto a circa 3,5 km dagli aerogeneratori **MSG04** e **MSG09**;

aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.

- **Componenti culturali e insediative.**

BENI PAESAGGISTICI.

Immobili e aree di notevole interesse pubblico: D.M. 01.08.1985 Torre Santa Susanna PAE 0131 zona Le Torri, ricadente nel comune di Torre S. Susanna; D.M. 19.05.1971 “Bosco Curtipetrizzi” PAE 0011 ricadente nel comune di Cellino San Marco; D.M. 23.12.1997 Serre di Sant’Elia PAE 0092 ricadente nel comune di Campi Salentina e in parte nel territorio comunale di Trepuzzi.

In particolare gli aerogeneratori **MSG05**, **MSG10**, **MSG14** e **MSG15** risulterebbero a meno di 6 km dall’area D.M. 01.08.1985 Torre Santa Susanna PAE 0131 zona Le Torri, ricadente nel comune di Torre S. Susanna.

Si segnalano inoltre appena fuori dall’area buffer dei 10 km, ma comunque all’interno dell’Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014**, le aree D.M. 16.03.1998 Oria PAE 0094; D.M. 01.08.1985 Oria PAE0133 e D.M. 01.08.1985 Oria PAE0132.

Zone gravate da usi civici validate.

Zone di interesse archeologico:

- vincolo diretto D.M. 28.05.1991 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località “Muro Maurizio (Masseria Muro)”;
- vincolo indiretto D.M. 28.05.1991 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località “Muro Maurizio (Masseria Muro)”;
- vincolo diretto D.M. 06.08.1971 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in località “Muro Tenente”;
- vincolo diretto D.M. 24.08.1995 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Torre Santa Susanna in località “S. Pietro a Crepacore”;
- vincolo diretto D.M. 20.07.1988 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in Località “Malvindi – Campofreddo”;
- vincolo indiretto D.M. 20.07.1988 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Mesagne in Località “Malvindi – Campofreddo”;
- vincolo diretto D.M. 12.10.2000 – L. 490/1999 nel territorio comunale di Sandonaci in Località “Masseria Monticello”;
- vincolo diretto D.M. 03.07.2002 nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino in località Li Castelli;
- vincolo diretto D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Latiano in località “Masseria Asciulo”;
- vincolo indiretto D.M. 20.07.1989 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Latiano in località “Masseria Asciulo”
- vincolo diretto (Necropoli di età medievale) D.M. 07.07.1993 – 1089/1939 nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino in località Masseria Pezza;
- vincolo diretto D.M. 07.07.1993 – 1089/1939 nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino in località Masseria Pezza;
- vincolo diretto D.M. 04.06.2002 – L. 490 del 1999 nel territorio comunale di Brindisi in località “Masseria Buffi”.

In particolare si segnala:

- l’area di interesse archeologico in Località “**Muro Maurizio**” posta a meno di 500 m dagli aerogeneratori **MSG10**, **MSG11**, **MSG12**, **MSG13**, **MSG14** e **MSG15**;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

- l'area di interesse archeologico in Località **"Muro Tenente"**, a circa 8 km dall'aerogeneratore **MSG15**. È opportuno evidenziare che l'area del **Parco Archeologico di Muro Tenente** e tutto il tracciato ricostruito della Via Appia in direzione Oria e che corre a sud dell'abitato di Latiano è stato inserito nelle aree individuate dal Superiore Ministero da inserire nel dossier di candidatura del sito **"Via Appia. Regina Viarum"** nella **Lista del PATRIMONIO MONDIALE UNESCO**;
- l'area di interesse archeologico in Località **Malvindi – Campofreddo** posta a circa 800 m dall'aerogeneratore **MSG10**, a circa 1,2 km dagli aerogeneratori **MSG05** e **MSG06** e a circa 1,6 km dagli aerogeneratori **MSG11** e **MSG14**;
- l'area di interesse archeologico in Località **Masseria Monticello** – estesa intorno alla chiesa di San Miserino (D.D.G. 12.10.2000) posta a meno di 500 m dagli aerogeneratori **MSG06** e **MSG07** e ad una distanza compresa tra 1 e 2 km dagli aerogeneratori **MSG02, MSG03, MSG04, MSG06, MSG09, MSG11, MSG12** e **MSG13**.

Si segnala inoltre appena fuori dall'area buffer dei **12,5 km**, ma comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014**:

- vincolo diretto D.M. 15.10.1985 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Oria in località "Monte Papalucio";
- vincolo indiretto D.M. 15.10.1985 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di Oria in località "Monte Papalucio";
- vincolo diretto D.M. 26/08/1996 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di San Vito dei Normanni, in località "Castello di Alceste"; vincolo indiretto D.M. 26/08/1996 – L. 1089/1939 nel territorio comunale di San Vito dei Normanni, in località "Castello di Alceste";
- vincolo diretto D.M. 30/07/1990 - L. 1089/1939 nel territorio comunale di Francavilla Fontana in località "Strada S. Vito dei Normanni";
- vincolo diretto 06.07.1973 - L. 1089/1939 nel territorio comunale di Torchiarolo in località "Valesio";
- vincolo diretto 26.05.1995 - L. 1089/1939 nel territorio comunale di Torchiarolo in località "Valesio".

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Testimonianze della stratificazione insediativa:

- *Siti interessati da beni storico culturali* (tra le numerose testimonianze presenti si segnalano in particolare quelle poste nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori): nel territorio comunale di **Mesagne** la Masseria gli Speciali a circa 4,5 km dagli aerogeneratori **MSG14** e **MSG15**, nel territorio comunale di **San Pancrazio Salentino** la Masseria Lo Bello a circa 700 m dall'aerogeneratore **MSG01** e a circa 1000 m dall'aerogeneratore **MSG05**, nel territorio comunale di **San Donaci** il Tempio di S. Miserino o Minervino (D.M. 16.06.1995 rett. 08.04.1998) a meno di 500 m dagli aerogeneratori **MSG06** e **MSG07** e ad una distanza compresa tra 1 e 2 km dagli aerogeneratori **MSG02, MSG03, MSG04, MSG06, MSG09, MSG11, MSG12** e **MSG13**, la Masseria Verardi a circa 500 m dall'aerogeneratore **MSG04**, a circa 1000 m dall'aerogeneratore **MSG03** e a circa 1000 m dall'aerogeneratore **MSG02**, la Masseria Monticelli a circa 500 m dall'aerogeneratore **MSG03**, a circa 800 m dall'aerogeneratore **MSG08** e a circa 1500 m dagli aerogeneratori **MSG02, MSG04, MSG07** e **MSG09**, nel territorio comunale di **Brindisi** la Masseria Scaloti a meno di 1000 m dagli aerogeneratori **MSG08, MSG09, MSG13** e ad una distanza compresa tra 1 e 2 km dagli aerogeneratori **MSG07** e **MSG12**.
- *Aree a rischio archeologico*: villa romana presso masseria Falco, villa romana presso masseria Palazzo; insediamento preistorico della cava della Mariana (nel territorio comunale di **San Donaci**);
- *Aree di rispetto delle Componenti culturali insediative*: Siti storico culturali; Zone interesse archeologico.
- *Città consolidata*: Mesagne, Latiano, Torre Santa Susanna, Erchie, San Pancrazio Salentino, Sandonaci, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico, Guagnano, Salice Salentino.

Inoltre sono censibili alcuni organismi urbani posti a distanze di poco superiori ai 10 km individuati dal buffer e comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014**: Oria, San Vito dei Normanni, Brindisi, Tutturano, Torchiarolo, Squinzano, Trepuzzi, Campi Salentina, Veglie, Manduria e Avetrana.



In particolare:

il nucleo urbano di **Mesagne** sorge a **circa 5 km** dall'aerogeneratore **MSG15**, il nucleo urbano di **Cellino San Marco** sorge a **circa 6 km** dagli aerogeneratori **MSG04** e **MSG09**; il nucleo urbano di **Torre Santa Susanna** sorge a **circa 4 km** dagli aerogeneratori **MSG01** e **MSG05**; il nucleo urbano di **Sandonaci** sorge a **circa 4 km** dall'aerogeneratore **MSG04**; il nucleo urbano di **San Pancrazio Salentino** sorge a **circa 5 km** dagli aerogeneratori **MSG01** e **MSG02**.

Are di Rispetto delle Componenti Culturali: Rete tratturi; Siti storico culturali.

- **Componenti dei valori percettivi**

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI.

Luoghi Panoramici:

- Strade a Valenza Paesaggistica: ex-SS16 Carovigno-San Vito dei Normanni; ex-SS 605 oggi SP2bis_BR; SP 51_BR "Limitone dei Greci"; SP 71_BR; SP 70_BR; SP 69_BR; SP 74_BR; SP 75 BR; SP 62 BR, SP 63 BR; SP 64 BR; SS 7ter.

- Strade Panoramiche: ex-SS16 Carovigno-San Vito dei Normanni.

In particolare gli aerogeneratori **MSG09** e **MSG13**, distano meno di 500 m dalla *ex-SS 605 oggi SP2bis_BR*, gli aerogeneratori **MSG04**, **MSG08**, **MSG11**, **MSG12** e **MSG15** distano circa 1500 m dalla medesima strada, gli aerogeneratori **MSG05**, **MSG06**, **MSG07**, **MSG08**, **MSG09**, **MSG10**, **MSG11**, **MSG12** e **MSG12** distano meno di 500 m dalla *SP 51_BR "Limitone dei Greci"*; gli aerogeneratori **MSG01**, **MSG05**, **MSG06**, **MSG10**, **MSG14** e **MSG15** distano circa 500 m dalla strada *SP 74_BR*.

- Coni visuali (in corrispondenza del nucleo urbano di Oria, insiste l'UCP di cui si dirà ampiamente più avanti): Oria _ fuori dall'area buffer dei 12,5 km, posta a meno di 15 km dall'aerogeneratore più vicino e comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014** costituisce uno dei *Luoghi Panoramici* (in corrispondenza dei colli sui quali sorge la città di Oria *D.M. 16.03.1998 Oria PAE 0094. In particolare Castello D.M. 02.03.1952*).

- **Beni culturali (D.Lgs 42/2004 e s.m.i. – Parte Seconda)**

Ai fini della sintetica ricognizione si riportano di seguito, per ogni Comune rientrante nell'area buffer di 12,5 km o intersecato dalla stessa, il numero dei beni culturali (beni architettonici e dei beni archeologici) tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, di proprietà pubblica o privata. A tali beni si aggiunge la ricognizione (non esaustiva) di ulteriori beni tutelati ope legis ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico individuati sulla base di conoscenze dirette e/o indirette, indagini bibliografiche, le cui tipologie architettoniche e archeologiche sono alquanto diversificate.

BRINDISI

Beni archeologici

- Località Masseria Bui: resti archeologici di un insediamento agricolo di età romana ascrivibile al I-IV sec. d.C. (D.M. 04.06.2002).

CAMPI SALENTINA

Beni architettonici

- Chiesa S. Maria dell'Alto (D.M. 01.10.1970).

CELLINO SAN MARCO

Beni architettonici



- Palazzo baronale (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004);
- Scuola elementare in via Marconi (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004);
- Chiesa parrocchiale di S. Marco Evangelista (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004).

ERCHIE

Beni architettonici

- Castello - Palazzo Ducale (D.M. 29/03/1991);
- Chiesa Santuario di S. Lucia (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004);
- Chiesa Madre (Natività) (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004);
- Chiesa S. Salvatore (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004);
- Calvario (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004);
- Scuola Deledda (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004).

GUAGNANO

Beni architettonici

- Chiesa Madre Maria Ss. Assunta (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004)
- Palazzo del Municipio (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004).

LATIANO

Beni architettonici

- Palazzo Imperiali (artt. 10 e 12 Dlgs- 42/2004);
- Torre del Solise (21.06.1979 – 02.11.1987 – 10.05.1994)
- Torre del Solise - Zona Di Rispetto (08.05.1999);
- Chiesa Maria Ss Del Rosario (Decl. 13.09.2021)
- Chiesa del Ss. Crocifisso (10.03.2011);
- Chiesa di Sant'Antonio (28.11.2011);
- Chiesa Santa Maria della Neve (10.03.2011)
- Chiesa dell'Addolorata (09.03.2011);
- Stazione Ferroviaria (artt. 10 e 12 D. Lgs- 42/2004)
- Chiesa Ss. Sacramento (29.02.2011);
- Palazzo De Nitto (23.03.2021);
- Palazzo Longo (07.07.2015);
- Teatro Olmi (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Scuola F. Errico (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Giardini Pubblici (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004).

Fuori dall'area buffer dei 12,5 km, ma comunque all'interno dell'Area vasta compresa **nel buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014:**

Beni architettonici

- Chiesa di San Donato (09.03.2011) - Cripta di Sant' Angelo (26.05.1997).

Beni archeologici

- Località Masseria Asciulo: struttura messapica in opera quadrata isodomica databile al IV sec. a.C. (D.M. 20.07.1989)

MESAGNE

Beni architettonici



Ministero della Cultura
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

- Chiesa S. Anna (Not. 11.10.1911)
- Chiesa di S. Domenico (Not. 11.10.1911)
- Edificio Casa Taberino (D.M. 06.11.1924)
- Torre e mura di cinta (Not. 11.11.1911)
- Edificio (Not. 11.11.1911)
- Edificio Palazzo Scalera (Not. 11.11.1911)
- Edificio Palazzo Cavalieri (D.M. 16.11.1971)
- Castello Granafei (D.M. 16.07.1966)
- Chiesa e Convento del Carmine (Not. 24.09.1931)
- Chiesa Mater Domini (Declaratoria 28.07.1979)
- Ex Convento dei Domenicani (D.M. 08.03.1982)
- Chiesa S. Maria di Betlem e convento (declaratoria 27.06.1985)
- Ex Convento dei Celestini (D.M. 28.03.1987 – 03.11.1987)
- Chiesa S. Maria di Loreto (declaratoria 27.09.1985)
- Casa Cantoniera linea TA-BR (19.05.2014)
- Chiesa di S. Miserino in loc. Masseria Monticello (D.M. 07.02.1998)

Beni archeologici

- Località Muro Maurizio (Masseria Muro): insediamento messapico fortificato, con precedenti fasi di occupazione risalenti all'età del Bronzo e continuità di vita fino all'epoca romana (D.M. 28.05.1991). **TALE AREA RISULTA PARTICOLARMENTE COMPROMESSA** dalle immediate vicinanze dell'intero parco eolico in esame che si svilupperebbe nei lotti posti a ovest e a sud del perimetro vincolato. In particolare gli aerogeneratori **MSG10, MSG11, MSG12, MSG13, MSG14 e MSG15** risulterebbero a meno di 500 m dal perimetro. Appare opportuno segnalare che l'area perimetrata dal D.M. 28.05.1991 è interessate per le porzioni a nord ed est dall'ulteriore **Parco Eolico "Mondonuovo" [ID_VIP:4819]**. Pertanto qualora entrambi gli impianti fossero realizzati, l'area dell'insediamento messapico risulterebbe interamente circondato – nelle immediate vicinanze – da **26 aerogeneratori** con altezza compresa tra i 200 e i 250 m.
- Località Muro Tenente: resti di un insediamento pluristratificato, con fasi di occupazione dalla preistoria fino all'età messapica, quando l'abitato raggiunge la massima estensione e viene munito di una cinta muraria (D.M. 06.08.1971) a circa 8 km dall'aerogeneratore **MSG15**. È opportuno segnalare che l'area del Parco Archeologico di Muro Tenente e tutto il tracciato individuato della Via Appia in direzione Oria che corre a sud dell'abitato di Latiano è stato inserito nelle aree individuate dal Superiore Ministero da inserire nel dossier di candidatura del sito "**Via Appia. Regina Viarum**" nella **LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO**.
- Località Malvindi — Campofreddo: insediamento rurale romano e complesso termale (D.M. 20.07.1988) a circa 800 m dall'aerogeneratore **MSG10**, a circa 1,2 km dagli aerogeneratori **MSG05 e MSG06** e a circa 1,6 km dagli aerogeneratori **MSG11 e MSG14**.
- Via Castello: insediamento protostorico con annessa necropoli di età ellenistica (D.M. 24.03.1999).

SALICE SALENTINO

Beni architettonici

- Chiesa S. Maria Assunta (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa Convento della Visitazione (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004).

SANDONACI

Beni architettonici



- Tempio di S. Miserino o Minervino (D.M. 16.06.1995 rett. 08.04.1998) a meno di 500 m dagli aerogeneratori MSG06 e MSG07 e ad una distanza compresa tra 1 e 2 km dagli aerogeneratori MSG02, MSG03, MSG04, MSG06, MSG09, MSG11, MSG12 e MSG13;
- Scuola Elementare (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa di S. Antonio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Calvario (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Municipio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa san Luigi Gonzaga (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa Matrice S. Maria Assunta (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa Santa Maria delle Grazie (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa di S. Vincenzo (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004).

Beni archeologici

- Località Masseria Monticello: insediamento rurale di età romana esteso intorno al Tempietto di San Miserino (D.D.G. 12.10.2000) a meno di 500 m dagli aerogeneratori MSG06 e MSG07 e ad una distanza compresa tra 1 e 2 km dagli aerogeneratori MSG02, MSG03, MSG04, MSG06, MSG09, MSG11, MSG12 e MSG13.

SAN PANCRAZIO SALENTINO

Beni architettonici

- Chiesa di S. Antonio (Decr. 21/03/1988);
- Cappella Annunziata Maria (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Chiesa della SS. Annunziata (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa Santi Pancrazio e Francesco (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Castello Arcivescovile (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Scuola elementare Giovanni Verga (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004) - Palazzo municipale (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Calvario (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004).

Beni archeologici

- Li Castelli (D.M. 03.07.2002) a meno di 6 km dagli aerogeneratori MSG01, MSG02, MSG03 e MSG04. - Masseria Pezza (Necropoli di età medievale) (D.M. 07.07.1993 – 1089/1939)

SAN PIETRO VERNOTICO

Beni architettonici

- Chiesa di S. Pietro Apostolo (Decl. 15.06.1982);
- Torre Quadrata (D.M. 22.04.1995);
- Villa Valletta (D.M. n. 267 del 13/10/2021);
- Stazione Ferroviaria e Scalo Merci (D.M. 13/04/2016);
- Scuola Ruggero De Simone (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Ex municipio con Torre Orologio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Edificio comunale (via S. Pietro, 51) (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Monumenti ai caduti di Piazza IV novembre (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Chiesa Sant'Anna (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa Matrice SS. Assunta in Cielo (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Chiesa Sant. Antonio da Padova (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Calvario (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);



- Chiesa S. Giuseppe (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Ex Opera OMNI (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Ex orfanotrofio Cataldo Fiore (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004).

TORRE S. SUSANNA

Beni architettonici

- Chiesa S. Pietro delle Torri detta Crepacore (D.M. 25.01.1982 – D.M. 01.08.1985)
- Chiesa S. Maria degli Angeli (Galaso) (Decl. 22.04.1986);
- Castello dei Conti Filo (D.M. 30.09.1971);
- Ex - Palazzo del Municipio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa Matrice (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Palazzo dell'orologio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa di San Giovanni (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Cuglia di S. Susanna (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa e Convento dei Padri Carmelitani (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004) - Ex Edificio Omni (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa Santo Stefano Protomartire (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Ipogei (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004).

Beni archeologici

- S. Pietro a Crepacore: area archeologica con resti di strutture abitative ascrivibili al II-III sec. d.C. e necropoli di VII sec. d.C. relazionata alla chiesa (D.M. 24.08.1995) a meno di 6 km dagli aerogeneratori MSG05, MSG14 e MSG15;
- Località Masseria Canali: asse viario di età messapica (D.M. 13.07.2011);

ORIA

Fuori dall'area buffer dei 12,5 km, posta a meno di 15 km dall'aerogeneratore più vicino e comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014.

Beni architettonici

- Castello Svevo — Edificio (02.03.1952);
- Castello Svevo - Zona Di Rispetto (24.05.1955 – 19.09.1951);
- Ed. Adiacenti Castello Svevo (Zona Di Rispetto) (19.09.1951);
- Parco Montalbano (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Basilica Cattedrale S. Maria Assunta (Decl. 19.07.1984 – D.D.R. 25.05.2007);
- Episcopio (14.05.1983);
- Monastero di San Barbato/San Benedetto (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa di San Barbato/San Benedetto (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa S. Francesco Da Paola (12.12.1983) - Sedile (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa di San Basilio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004) - Ex – Pretura (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa S. Giovanni Battista (Decl. 10.07.1984);
- Primo Istituto Comprensivo "De Amicis - Milizia" (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Chiesa di San Francesco d'Aassisi (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Ex - Ospedale Martini (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004)
- Chiesa S. Domenico (Decl. 27.04.1989);
- Convento dei Domenicani (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);



- Immobile Casa della Missione (02.08.2013)
- Immobile Casa dei Vincenziani (02.08.2013)
- Palazzo Martini - Carissimo, poi Sede Del Municipio (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Porta Manfredi (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004);
- Porta Della Piazzella, poi di Taranto, poi Degli Ebrei (artt. 10 e 12 D. Lgs - 42/2004).

Beni archeologici

- Monte Pupalucio: area archeologica in cui è documentata una intensa frequentazione culturale dalla metà del VI fino al III sec. a.C. (D.M. 15.10.1985);
- Via Erodoto: area archeologica con strutture che si collocano cronologicamente dal periodo arcaico all'età imperiale romana, con diversa destinazione nelle varie fasi di occupazione (D.M. 20.05.1994);
- Castello Svevo: testimonianze archeologiche databili dall'età del Bronzo finale-età del Ferro all'età ellenistica e dall'età altomedioevale all'età moderna rinvenute all'interno di alcuni vani a piano terra e nel cortile (D.D.R. 18.11.2010);
- Piazza Cattedrale: rinvenimenti archeologici che documentano una prima occupazione dell'area dell'acropoli della messapica Hyrie dal II millennio al IV sec. a.C., con una seconda fase di frequentazione del sito a partire dal XIII-XIV sec. d.C., in concomitanza con la costruzione della cattedrale romanica (D.M. 12.06.1997).

SAN VITO DEI NORMANNI

Fuori dall'area buffer dei 12,5 km, ma comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014.**

Beni architettonici

- Basilica di S. Maria della Vittoria (Not. 10/10/1911 - D.M. 24/02/2015)
- Monumento ai Caduti ed Osanna (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004);
- Obelisco (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004);
- Chiesa S. Maria degli Angeli (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Rettoria della Pietà (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004);
- Castello (D. M. 27/02/1990);
- Palazzo Imperiale (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004);
- Municipio (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004);
- Torre dell'Orologio e palazzo attiguo (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Chiesa di S. Giovanni Battista (D. 08/10/1985);
- Villa Europa (che include Fontana, Monumento e Scuola vincolati ope legis) (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004);
- Chiesa SS. Annunziata/San Domenico (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Convento dei Domenicani (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004);
- Chiesa S. Maria delle Grazie/Immacolata (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Convento dei Francescani (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004);
- Chiesa S. Maria della Mercede (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004)
- Convento dei Mercedari (artt. 10 e 12 dlgs- 42/2004);
- Ex. Stabilimento enologico Dentice di Frasso (EX Fadda) (D. 16/12/1998).

Beni archeologici

- "Castello di Alceste" vincolo diretto D.M. 26/08/1996 – L. 1089/1939): insediamento messapico fortificato – realizzato su un altura in posizione eminente rispetto al paesaggio circostante – a circa 18,5 km dall'aerogeneratore **MSG15**;
- "Castello di Alceste" vincolo indiretto D.M. 26/08/1996 – L. 1089/1939 a meno di 18 km dall'aerogeneratore **MSG15**;



TORCHIAROLO

Fuori dall'area buffer dei 12,5 km, ma comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014.**

Beni archeologici

- "Valesio" vincolo diretto 06.07.1973 - L. 1089/1939;
- "Valesio" vincolo diretto 26.05.1995 - L. 1089/1939.

La ricognizione dei beni secondo il buffer delle aree contermini riporta un censimento estremamente denso di beni paesaggistici e culturali che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

CONSIDERATE le seguenti considerazioni e valutazioni in merito agli **impatti** dell'intervento sulle relative componenti ambientali:

Descrizione del contesto

In riferimento al PPTR, l'area interessata dall'intervento ricade in due distinti ambiti Territoriali: ne "*La piana brindisina*" (cfr. allegato 5.9 – PPTR) e nel "*Tavoliere Salentino*" (cfr. allegato 5.10 – PPTR). Per larga parte l'area di interesse compresa nel **buffer dei 12,5 km** ricade ne "*La campagna brindisina*" e in particolare la Figura territoriale "*Campagna irrigua della piana brindisina*", mentre la restante porzione posta a sud che ricade nel "*Tavoliere Salentino*" interessa le Figure territoriali "*La terra dell'Arneo*" e lambisce "*La Campagna leccese del ristretto e delle ville suburbane*" e "*Le Murge tarantine*".

I comuni della "*Campagna irrigua della piana brindisina*" sono: Brindisi, Mesagne, Latiano, Oria; Torre S. Susanna, Erchie, Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e Torchiarolo nella provincia di Brindisi.

I comuni de "*La terra dell'Arneo*" sono: Sandonaci e San Pancrazio Salentino nella provincia di Brindisi, Guagnano. Salice Salentino; Veglie e Nardò nella provincia di Lecce.

I comuni de "*La Campagna leccese del ristretto e delle ville suburbane*" sono: Campi Salentino, Squinzano e Trepuzzi nella provincia di Lecce.

I comuni de "*Le Murge tarantine*" sono: Avetrana e Manduria in provincia di Taranto.

L'Ambito de "*La piana brindisina*" è costituito da un uniforme bassopiano irriguo in cui si alternano superfici a seminativo, vigneto, oliveto e colture orticole, caratterizzato da una intensa antropizzazione agricola; dal punto di vista idrografico, i corsi d'acqua della piana sono caratterizzati dalla regimentazione a seguito di ricorrenti interventi di bonifica o sistemazione idraulica.

La porzione del "*Tavoliere Salentino*" in cui si estende il *buffer* dell'impianto presenta un paesaggio con morfologia pianeggiante caratterizzato da un mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo.

La ricognizione dei beni nelle aree contermini mostra una notevole densità di beni paesaggistici e culturali che definisce un contesto paesaggistico in cui elementi di naturalità come i boschi, i corsi d'acqua e le caratteristiche geomorfologiche sono integrati con la stratificazione storica dell'insediamento umano.

Il passaggio tra i due ambiti territoriali è definito da un salto di quota determinato da un'increspatura morfologica corrispondente alla paleoduna estesa ad arco da Oria a San Donaci sino a raggiungere le alture poste nel territorio comunale di Campi Salentina sulle quali sorge il sito con vincolo architettonico diretto *Chiesa S. Maria dell'Alto* (D.M. 01.10.1970). La sopradetta increspatura corre parallela e/o coincidente all'attuale SP 51_BR "*Limitone dei Greci*", e caratterizzata dalla frequentazione antropica, senza soluzione di continuità, sin dall'epoca messapica a cui è riferibile la fondazione della città di Oria come testimoniato già da Erodoto e Strabone e confermato dagli ingenti dati archeologici



emersi negli ultimi anni tra i quali si rammentano quelli in Piazza Cattedrale (D.M. 12/06/1997), il *Santuario di epoca messapica di Monte Papalucio* (D.M. 15.10.1985 – Istituito ai sensi della L. 1089/1939).

Il principale elemento antropico caratterizzante il paesaggio storico che attraversa il buffer nella parte settentrionale è l'antico tracciato della **Via Appia**, attualmente al centro di numerosi interventi di ricerca e valorizzazione da parte della Scrivente e del Superiore Ministero, e in particolare si segnala la recente candidatura del sito "**Via Appia. Regina Viarum**" nella **LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO**. L'intero contesto è caratterizzato, inoltre, da numerose testimonianze dell'articolazione insediativa messapica, delle suddivisioni agrarie e degli impianti agricoli di età romana, nonché significative tracce dei paesaggi medievali, conservando un'eccezionale stratificazione dei paesaggi storici integrati nell'odierno paesaggio.

Il paesaggio agrario della Piana, nelle porzioni interessate dall'estensione del buffer dell'impianto, è connotato sia dai tratti tipici dell'agricoltura tradizionale (seminativi, oliveti secolari, mandorleti) sia da coltivazioni intensive di nuovo impianto (frutteti e ortaggi), cui si aggiunge il vigneto, ed è caratterizzato dalla presenza di numerose masserie storiche che si configuravano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali. Il mosaico agrario, inoltre, è interrotto talvolta dalle cinte murarie degli insediamenti messapici, il cui tracciato è ancora oggi ben percepibile nel paesaggio.

L'area nella quale si intende installare l'impianto eolico in progetto è compresa in un territorio nel quale la presenza umana è radicata nel tempo, a partire dall'età preistorica, nonché attestata sia da abbondanti evidenze archeologiche sia da una rete di percorsi stradali piuttosto articolata e di origine antica, come si evince dagli esiti dell'analisi bibliografica esposti nell'elaborato *Verifica preventiva del rischio archeologico. Relazione con allegati* (elaborato ORE7Q71 Documentazione Specialistica 33.pdf, di seguito, per brevità, *Verifica preventiva del rischio archeologico*) e nelle relative tavole (*Verifica preventiva del rischio archeologico. Tavole, elaborato ORE7Q71 Documentazione Specialistica 33.pdf*, in part. Tav. 1, Carta archeologica). Ai siti noti numerati, cartografati nella Tav. 1, e descritti nelle singole schede contenute nella relazione, si fa riferimento nelle considerazioni che seguono.

In riferimento alla lettura identitaria del paesaggio, si evidenziano in sintesi alcuni aspetti che consentono la percezione della stratificazione storica attraverso il paesaggio attuale nell'area più direttamente interessata dallo sviluppo dell'impianto.

I **siti archeologici** prossimi all'area dell'impianto e oggetto di vincolo presentano tutti di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m del D.lgs. 42/2004 e costituiscono evidenti elementi di discontinuità all'interno della trama delle suddivisioni agrarie. In particolare, l'area che sarà occupata dall'impianto eolico si estende tra il sito messapico di **Muro Maurizio** (n.13-14), posto **a ca. 470 m a S dalla torre MSG15 ed a ca. 550 m a E della torre MSG14**), che risulta ben riconoscibile nel paesaggio con i resti della sua cinta muraria determina, e il già citato tracciato viario noto come "**Limitone dei Greci**" (n. 29), interessato in parte dal percorso di un sottocampo di collegamento.

Si tratta di un'arteria viaria di antica origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, sulla quale nell'alto medioevo si attesta il confine tra i territori longobardi e quelli bizantini. Dal punto di vista paesaggistico il *Limitone* corrisponde ad un'increspatura geomorfologica estesa da Oria a San Donaci, in alcuni tratti coincidente con l'attuale SP 51 BR, il cui salto di quota delinea il passaggio dall'ambito territoriale della Piana Brindisina al Tavoliere Salentino, offrendosi come punto di vista privilegiato per la fruizione e la lettura del territorio circostante. Questo "segno" si configura come un elemento di strutturazione del paesaggio antico, intorno al quale si concentrano numerose e significative evidenze archeologiche sottoposte a vincolo, nonché alcune aree rischio archeologico censite dal PPTR Puglia e diversi siti archeologici noti da bibliografia, che testimoniano la frequentazione antropica dell'area, senza soluzione di continuità, sin dalla preistoria e con crescente intensità in epoca messapica e poi romana, quando lungo il tracciato di dispongono una serie di notevoli insediamenti rurali. Tra questi, si segnalano più prossimi all'impianto: la



vasta area di frammenti fittili (vincolata con D.M. 12.10.2000) pertinente ad un insediamento rurale di età romana estesa intorno alla **chiesa paleocristiana-altomedievale di S. Miserino** (sottoposta anche a vincolo architettonico diretto con D.M. 20/07/1988), posta ad una distanza di ca. **325 m dalla torre SMG08 e 556 m dalla torre SMG07** e le **terme romane in località Malvindi**, in parte conservate in elevato e ubicate a **ca. 850 dagli aerogeneratori MSG 06 e MSG 10 e a 900 m dall'aerogeneratore MSG04**. Ai siti citati, recepiti come Beni Paesaggistici nel PPTR, si devono inoltre aggiungere, sempre in connessione con il *Limitone*, le varie segnalazioni archeologiche, in genere riferite ad aree di frammenti fittili di età romana o a rinvenimenti di tombe, che attestano comunque l'articolazione dei paesaggi storici intorno al *Limitone*; tra questi ultimi si segnalano: la necropoli messapica in località Campofreddo (n. 32, a ca. 1 km a N della torre MSG05); la villa romana presso masseria Calce (n. 30, a ca. 556 m a N dalla torre MSG06); l'insediamento rurale di età romana presso masseria Scaloti (n. 27, a ca. 630 m a NE della torre MSG08); l'insediamento rurale di età romana in località Esperti Vecchi (n. 25, a ca. 500 m a Ne dell'aerogeneratore MSG09); la villa con annessa necropoli in località Cuciulina (n. 24, a ca. 750 m a SE dell'aerogeneratore MSG09).

Per quanto attiene l'area buffer, inoltre, si evidenzia quanto segue.

Il tracciato del "*Limitone dei Greci*" segna in modo significativo, oltre l'area direttamente interessata dall'estensione dell'impianto, il paesaggio della porzione meridionale dell'area buffer, estendendosi nei territori comunali di Oria, Torre S. Susanna e Mesagne. Tra le numerose evidenze archeologiche e monumentali connesse a tale percorso si segnala la città di **Oria** fuori dall'area buffer dei 12,5 km, ma comunque all'interno dell'Area vasta compresa nel **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014** la cui importanza, testimoniata già in antico da Erodoto e Strabone, è comprovata dalle significative evidenze archeologiche emerse negli ultimi anni, tra cui si rammentano i rinvenimenti di **piazza Cattedrale** (D.M. 12/06/1997), di **via Erodoto** D.M. 20.05.1994 e del **Castello svevo** (D.D.R. 18.11.2010), oltre al santuario di epoca messapica presso **Monte Papalucio** (D.M. 15.10.1985).

A circa 6 km dagli aerogeneratori più prossimi (MSG05, MSG14 e MSG15) si segnala la presenza dell'importante sito di **San Pietro a Crepacore** (vincolo diretto con D.M. 24.08.1995 e vincolo lett. m) dell'art. 142, c. 1 del D.Lgs. 42/2004) dove, intorno all'omonima chiesa altomedievale posta lungo il *Limitone*, sono venuti in luce resti di notevole interesse archeologico riferibili a strutture abitative cronologicamente inquadrabili nel II-III sec. d.C., nonché una più tarda area di necropoli di VII sec. d.C., da mettere in relazione all'edificio culturale.

Sempre nel settore meridionale del buffer, più lontano rispetto al *Limitone*, in località Li Castelli presso S. Pancrazio Salentino e ca. 5,3 km a S della torre MSG02, è presente anche un altro esteso insediamento messapico fortificato, che interrompe anch'esso il mosaico agrario.

Nella porzione settentrionale del buffer, invece, si ritiene di evidenziare la presenza del **tracciato dell'Appia**, che interessa gli attuali territori comunali di Francavilla Fontana, Oria, Latiano, Mesagne e Brindisi, nei quali è variamente documentato, da indagini archeologiche e da ricerche topografiche che, se non consentono una ricostruzione certa dell'intero percorso, consentono quanto meno di ipotizzare a grandi linee il tracciato. Ricalcando preesistenti percorsi istmici messapici, la via consolare romana, in uscita da Oria puntava verso il sito di **Muro Tenente** (vincolato con D.M. 06.08.1971, ubicato a circa 7,9 km dall'aerogeneratore **MSG15**.) e da lì proseguiva per Mesagne e Brindisi, attraversando un territorio caratterizzato da una notevole densità di insediamenti, documentati soprattutto da concentrazioni di frammenti fittili di età romana, alcune oggetto di scavi stratigrafici.

L'intervento in oggetto si inserisce evidentemente all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze riconducibili a diverse epoche storiche, ma con una prevalenza numerica di testimonianze inquadrabili in età messapica, romana e medievale, che consentono ancora oggi, attraverso una lettura globale e integrata



di evidenze materiali e tracce, di documentare l'evoluzione dei paesaggi antichi in relazione al mutare dei sistemi socio-economici del passato.

Nell'area si registra, inoltre, la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi e/o medievali.

Tra i valori patrimoniali caratterizzanti la Piana Brindisina si deve segnalare la presenza di habitat comunitari e prioritari ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e di specie di rilevanza conservazionistica; i **boschi di Lucci e Santa Teresa**, prossimi all'impianto, costituiscono significativi relitti della originaria copertura boschiva dell'area e rivestono notevole interesse biogeografico in relazione alla diffusione della quercia da sughero.

Il paesaggio di queste aree è caratterizzato per buona parte da terreni con una ricca produzione agricola di qualità (vite e olivo) di cui permangono tracce delle colture tradizionali in alcuni palmenti e trappeti e la coltivazione della vite è organizzata in molti casi secondo le tecniche più tradizionali con impianti ad alberello e nel caso di impianti più moderni, testimonianza di importanti e recenti investimenti, da coltivazioni a spalliera. L'oliveto presente si alterna con le aree coltivate a vigneto e quelle a seminativi; a completare lo scenario paesaggistico rurale, sono censibili un gran numero di masserie dai caratteri architettonici storicizzati e riconducibili a tecniche e morfologie proprie della Terra d'Otranto e che ancora oggi si configurano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria.

Il PPTR rileva delle criticità per il contesto appena descritto e sottolinea come per entrambi gli Ambiti la presenza di *“Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.”* determinando *“un progressivo abbandono di masserie e ville storiche”*.

Per porre rimedio a questo trend negativi, il PPTR disciplina degli **indirizzi di tutela mirati alla riqualificazione e valorizzazione** dei *paesaggi rurali storici*, a salvaguardare le *figure territoriali di lunga durata* e a valorizzare lo *strutturare estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia*. Per giungere a questo obiettivo si sottolinea in modo particolare la necessità di *“salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi della monocoltura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, (ii) i vigneti di tipo tradizionale (iii) il mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale, (iv) i paesaggi rurali costieri della Bonifica”*, di *“salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale”* e di *“salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali”*.

In quest'ottica si ribadisce che va riservata particolare attenzione anche all'antico tracciato della **Via Appia** e a quello denominato **“Limitone dei Greci”** che rappresentano percorsi strutturanti dei paesaggi antichi. Entrambi ricadono nel buffer degli **12,5 km** e in particolare il secondo, in epoca medievale, ha segnato il confine tra i territori di influenza longobarda e quelli bizantini. Analogamente va riservata particolare attenzione al cono visuale individuato in Oria dal PPTR che, pur ricadendo solo in parte nel buffer dei 10 km, ma complessivamente entro il **buffer dei 20 km come stabilito dalla D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012 e dalla successiva D.D. n. 162 del 06.06.2014**, è punto di vista privilegiato per la fruizione del paesaggio in esame. Il potenziale intrinseco di Oria, quale punto privilegiato di osservazione, è un fattore non secondario che non deve essere trascurato nella presente istruttoria.



Come già accennato, l'organismo oritano sorge in maniera eminente sulla dorsale fossile con quote altimetriche che raggiungono i **146 m s.l.m.** in Piazza Cattedrale, sulla quale si affacciano il Palazzo Episcopio (D.M. 14.05.1983) e la Basilica Cattedrale (Decl. 19.07.1984 e D.D.R. 25.05.2007); i **168 m s.l.m.** in corrispondenza del Castello (D.M. 16.03.1998 *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico e delle aree limitrofe del comune di Oria in provincia di Brindisi PAE 0094*, D.M. 01.08.1985 *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Tre colli di Oria, sita nel comune di Oria Istituito ai sensi della L. 1497. PAE 0132 e Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Oria Istituito ai sensi della L. 1497 PAE 0133*), i **152 m s.l.m.** in Piazza S. Giustino de Jacobis sulla quale è prospiciente la Casa della Missione (D.M. 02.08.2013) e **158 m s.l.m.** in corrispondenza del già citato Santuario messapico di Monte Papalucio (D.M. 15.10.1985 – Istituito ai sensi della L. 1089/1939). Il nucleo più antico, infatti, denominato anche Cittadella, ricalca l'area dell'antica acropoli di epoca messapica in collegamento visivo con gli altri insediamenti contermini: a sud Manduria, "Li castelli" a San Pancrazio Salentino; "Muro Tenente" e "Muro Maurizio" a Mesagne, a nord con Ceglie Messapica, Ostuni e "Castello d'Alceste" a San Vito dei Normanni. La Cittadella oritana, conservata e in parte trasformata in epoca romana, ha acquisito l'attuale configurazione a partire dall'epoca normanna quando si è dato avvio alla costruzione del Donjon (158 m s.l.m. + altezza torre circa 20 m = **178 m s.l.m.**), che costituisce il nucleo originario dell'attuale Castello. Durante le epoche successive, in particolare quella sveva e angiona, lo stesso è stato interessato da profondi ampliamenti con la costruzione della Torre del Salto (158 m s.l.m. + altezza torre circa 30 m = **188 m s.l.m.**) e della Torre del Cavaliere (162 m s.l.m. + altezza torre circa 30 m = **192 m s.l.m.**), della cinta muraria (altezza mura circa 16 m – cammino di ronda altezza media s.l.m. pari a circa **175 m s.l.m.**) e della torre dello Sperone.

Tutti elementi che oggi costituiscono, unitamente alla Piazza Cattedrale, eminenti e privilegiati punti di osservazione dell'intero territorio istmico della Terra d'Otranto. Un potenziale riconosciuto al sito oritano sin dall'antichità, tanto da essere sempre al centro di aspre contese proprio per la sua posizione vocata al controllo del paesaggio che dalle coste ioniche nei pressi di Campomarino/Torre delle Moline si estende sino a Porto Cesareo; dal Golfo di Taranto a quello di Brindisi, a nord, per tutto il tracciato del tratto conclusivo della **Via Appia** ma anche per il percorso "**Limitone dei Greci**", ancora oggi riconoscibile, posto a sud, che consentiva di collegare gli insediamenti di Manduria, *Li Castelli*, Muro Tenente, Muro Maurizio oltre che ad Oria, agli altri importanti centri posti a sud-est: Valesio, Lecce, *Rudiae*, Cavallino e da qui sino a Otranto e Castro.

Per quanto riguarda la disciplina di tutela prevista dal PPTR per l'area in esame, si fa riferimento **agli obiettivi di qualità** previsti per gli Ambiti "*Piana Brindisina*" e "*Tavoliere Salentino*" e in particolare, rispetto alla struttura e alle componenti antropiche e storico-culturali, si richiamano i seguenti obiettivi cui deve essere indirizzata l'azione di tutela: "*riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali e storici; valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, valorizzare il patrimonio identitario culturale e insediativo; riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati*". Per quanto attiene nello specifico i paesaggi rurali, le indicazioni del PPTR sono tese a "*salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito*" a "*tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto*" e alla "*salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini*". Secondo le direttive del PPTR, inoltre, i soggetti pubblici e privati "*promuovono la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale. per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale*".

Inoltre le "**Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I**" sottolineano come "*oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio. I problemi più rilevanti in questi contesti sono determinati dagli impatti*



cumulativi che generano disturbo visivo sia di tipo statico che dinamico, ad esempio da punti di osservazione di notevole valore paesaggistico [...]. Gli effetti di un impianto eolico sul paesaggio possono essere di varia natura: diretti/indiretti, temporanei/permanenti, riducibili, reversibili/irreversibili, positivi/negativi. Tali effetti sono dovuti non soltanto all'introduzione nel paesaggio degli aerogeneratori ma anche di tutte le componenti ad esse connesse (cabine di trasformazione, elettrodotti, cavidotti, strade e piste di servizio) e possono verificarsi sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto. Infine, sebbene un impianto eolico impegni una quantità inferiore di suolo rispetto ad altre forme d'uso del territorio e ad altre tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, se si considerano parametri quali le distanze di sicurezza che da esso dovranno essere rispettate, la sua costruzione preclude diversi usi del territorio comportando un'occupazione indiretta del suolo".

Le suddette Linee Guida rammentano che in accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola. Dai sopralluoghi effettuati si è riscontrato, al contrario, che l'area in esame è caratterizzata da un notevole interesse e investimenti indirizzati alla produzione di uva destinate alla vinificazione (impianti esistenti ad alberello e nuovi impianti principalmente a spalliera,) per le produzioni di eccellenza quali il *Negroamaro*; il *Primitivo* e il *Salice Salentino*.

Tra le criticità rilevate dal PPTR per l'ambito della Piana Brindisina si segnala la presenza di impianti per la produzione energia, anche rinnovabile, in particolare da fotovoltaico, che causano la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole.

IMPATTI CUMULATIVI

Per quanto attiene agli aspetti archeologici, come già evidenziato, le opere in progetto ricadono all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico ricco e diffuso.

Con riferimento agli impatti diretti sul patrimonio archeologico derivanti dalla realizzazione delle opere in esame, l'elaborato *Verifica preventiva del rischio archeologico. Relazione con allegati* (elaborato ORE7Q71_DocumentazioneSpecialistica_33.pdf), incluso nella documentazione di progetto riporta gli esiti dell'analisi bibliografica, della fotointerpretazione e della ricognizione territoriale effettuata nell'area direttamente interessata dall'impianto dei tredici aerogeneratori e dei relativi cavidotti di connessione. La ricognizione non ha individuato alcuna evidenza archeologica di superficie né in corrispondenza degli aerogeneratori previsti né in corrispondenza dei sottocampi di collegamento, del cavidotto di connessione alla sottostazione elettrica di futura realizzazione presso la stazione Terna di Brindisi; a fronte dei numerosissimi rinvenimenti censiti con l'analisi bibliografica, tuttavia, si deve rilevare che nel corso delle attività di *survey* è stato registrato un grado di visibilità variabile, prevalentemente discreto ma in molti tratti basso a causa della presenza di campi incolti o di vegetazione erbacea piuttosto fitta (cfr. documentazione fotografica allegata alle schede di *Unità di ricognizione*: ad es. UR 5, UR 10, UR 13, UR 15,) o, in pochi casi, per la presenza di aree non accessibili, soprattutto lungo il cavidotto di connessione. Le uniche evidenze individuate con la ricognizione (UT 1, asse viario presumibilmente medievale e UT 2, area frammenti fittili) sono da mettere in relazione con la nota area archeologica estesa intorno alla chiesa di S. Miserino più volte citata e sono state rilevate per una scelta voluta al di fuori della fascia sottoposta a ricognizione relativamente al sottocampo di collegamento con la torre AMG08 (50 m per lato).

Il rischio archeologico attribuito alle opere in progetto all'interno di tale quadro conoscitivo, definito esclusivamente – in assenza di rinvenimenti di superficie e di anomalie da fotointerpretazione direttamente interferenti con le opere in progetto - in base alla distanza di alcune delle opere previste ai siti noti, è nel complesso basso tranne in pochi casi, come di seguito specificato nel dettaglio:

- **rischio alto:** tratto di sottocampo esteso sulla S.P. 51 (che corrisponde al tracciato del *Limitone dei Greci*), ad O della masseria Scaloti, in corrispondenza della segnalazione n. 27;




- **rischio medio:** tratto di strada da allargare presso la segnalazione n. 24 (località Cuciulina); tratto di sottocampo da realizzare lungo la S.P.51, esteso ad E di masseria Scaloti, in corrispondenza delle segnalazioni 42 e 26, corrispondenti a toponimi prediali altomedievali;
- **rischio basso:** per tutte le restanti opere di progetto (aerogeneratori, tratti restanti del cavidotto e dei sottocampi di collegamento, interventi su strade e sottostazione elettrica).

In ragione di quanto sopra esposto, se potenziali **impatti negativi diretti** sulle stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo appaiono probabili nei tratti dei tracciati di progetto a rischio medio e alto, ma non possono essere esclusi in quelli a rischio basso o per gli aerogeneratori, risultano a parere di questo Ufficio molto più significativi quelli indiretti, in particolare in riferimento ai siti a carattere monumentale di Malvindi e di S. Miserino, ma anche in relazione all'insediamento messapico di Muro Maurizio.

In particolare nel primo caso, **la visibilità degli aerogeneratori, a carattere "fuori scala" rispetto al contesto**, si configura come un elemento detrattore del paesaggio (cfr. *Integrazione DG – ABAP. Relazione di compatibilità paesaggistica delle aree contermini*, elaborato R18B_Relaz_Compat_Paesaggistica, p. 116, figg. 64 e 65); in proposito si deve evidenziare che i proprietari dell'area, nel 2017, hanno effettuato sotto la direzione dell'allora Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto intervento di pulizia, diserbo e ripristino della recinzione dell'area, *Relazione di compatibilità paesaggistica aree contermini*) e che le terme, contrariamente a quanto affermato nella Relazione, sono state oggetto di un intervento di restauro subito dopo le indagini archeologiche, condotto con i mezzi e le tecniche del tempo. Il sito in ogni caso, sebbene necessiti di ulteriori interventi di manutenzione e di scavo, costituisce un elemento caratterizzante del *Limitone dei Greci*.



Figg.5, 6 Ripresa stato dei luoghi ex ante ed ex post Malvindi




Figg.6, 7 Ripresa stato dei luoghi ex ante ed ex post Malvindi


Per quanto attiene il *Tempietto di San Miserino*, (*Relazione di compatibilità paesaggistica aree contermini*, p. 159, *figg. 105-106*, p. 160, *figg. 107-108*, p. 161, *figg. 109-110* e, in particolare, p. 162, *figg. 111-112*) valgono analoghe considerazioni: la presenza non solo intorno nelle aree circostanti, ma anche a brevissima distanza e in primissimo piano rispetto al monumento, che peraltro occupa una posizione leggermente rilevata sulla piana circostante, di elementi fuori scala e chiaramente visibili comprometterebbe la lettura delle relazioni funzionali tra il contesto e il sito archeologico, oggetto di interventi di restauro, manutenzione e valorizzazione programmati con fondi ministeriali da questa Soprintendenza per il prossimo anno in continuità con quelli già effettuati nel 2020 d'intesa con il Comune di S. Donaci.



Figg. 9,10 Ripresa stato dei luoghi ex ante ed ex post San Miserino N-E



Figg. 10,11 Ripresa stato dei luoghi ex ante ed ex post San Miserino



Figg. 12,13 Ripresa stato dei luoghi ex ante ed ex post San Miserino Sud-Ovest



Figura 131: PR 189 ripresa ex ante San Miserino Sud - Est



Figura 132: PR 189 ripresa ex post San Miserino Sud - Est

Figg. 13, 14 Ripresa stato dei luoghi ex ante ed ex post San Miserino Sud-Est

Con riferimento a **Muro Maurizio**, infine, (*Relazione di compatibilità paesaggistica aree contermini*, p. 128, **fig. 78**; p. 129, **figg. 79-80**; p. 130, **figg. 81-82**; p. 131, **figg. 83-84**; p. 132, **fig. 85**) gli aerogeneratori più prossimi sono chiaramente visibili dall'area archeologica alle spalle della maglia agraria e insistono in alcuni su elementi del paesaggio storicizzato (come la masseria Muro, il cui toponimo indica chiaramente la stretta relazione con l'area archeologica in cui è situata).



Figura 78: PR 124 ripresa stato dei luoghi ex post Muro Maurizio

Figura 15 Ripresa stato dei luoghi ex ante ed ex post Muro Maurizio



Figura 79: PR 124 ripresa stato dei luoghi ex post Muro Maurizio verso Nord



Figura 81: PR 125 ripresa stato dei luoghi ex post Muro Maurizio verso Nord

Figg. 16, 17 Ripresa stato dei luoghi ex post Muro Maurizio verso Nord



Figura 80: PR 124 ripresa stato dei luoghi ex post Muro Maurizio verso Ovest



Figura 82: PR 126 ripresa stato dei luoghi ex post Muro Maurizio

Figg. 18, 19 Ripresa stato dei luoghi ex post Muro Maurizio verso Ovest



Figura 83: PR 127 ripresa stato dei luoghi ex post Muro Maurizio da ovest



Figura 84: PR 127 ripresa stato dei luoghi ex post Muro Maurizio verso ovest

Figg. 20, 21 Ripresa stato dei luoghi ex post Muro Maurizio verso Ovest

Si deve inoltre rilevare che la localizzazione degli aerogeneratori, visibili in discreto numero – sebbene alle spalle della maglia agraria anche dall’abitato messapico di **Muro Tenente** (*Relazione di compatibilità paesaggistica aree*

contermini, p. 144. *figg. 91-95*), sede di un Parco archeologico al centro di un pluriennale processo di ricerca, recupero e valorizzazione che costituisce un'eccellenza a livello internazionale, andrebbe ad inficiare gli investimenti effettuati fino ad oggi, introducendo un fattore di interferenza visiva notevole e configurandosi come un elemento detrattore del paesaggio, in netto contrasto con le azioni di valorizzazione intraprese, tra cui gli scavi condotti con fondi ministeriali che hanno documentato all'interno e all'esterno del circuito murario un tracciato stradale da identificare con la Via Appia o con una sua diramazione.



Figura 91: PR 130 ripresa stato dei luoghi ex ante Muro Tenente cortina muraria Nord



Figura 95: PR 130 ripresa stato dei luoghi ex post Muro Tenente cortina muraria Nord

Figg. 21, 22 Ripresa stato dei luoghi ex ante ed ex post Muro Tenente cortina muraria Nord

Allo stesso modo numerose torri eoliche risultano visibili dall'insediamento messapico de *Li Castelli* (*Relazione di compatibilità paesaggistica aree contermini* p. 250, fig. 166 e p. 251, fig. 168), per il quale il Comune di S. Pancrazio Salentino, proprietario dell'area, ha avviato lo scorso anno lavori finalizzati al ripristino dei percorsi di visita e alla riqualificazione del parco archeologico. L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali sottoposti a vincolo ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto.

Tra le criticità rilevate dal PPTR per l'Ambito "*Piana Brindisina*" si segnala la presenza (o ancora in valutazione) di numerosi impianti per la produzione di energia rinnovabile – fotovoltaico ed eolico – che causano la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole.

Dagli *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio* (D.D. n. 162 del SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE – tel. 0832 248311 - C.F. 93075250758 PEC: mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-br-le@cultura.gov.it SITO WEB: www.sabap-le.beniculturali.it Pag. 22 di 25 06.06.2014) che hanno fatto seguito agli *Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale* (D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012) si evince l'opportunità di definire "*una zona di visibilità teorica*" e i "*punti di osservazione e degli itinerari visuali*" dai quali poter effettuare le valutazioni.

Definizione dei una zona di visibilità teorica. "*La valutazione degli impatti cumulativi visivi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate. L'estensione di questa zona dovrà essere tale da includer e tutti i punti e le aree in cui risulti un impatto visivo significativo; tuttavia poiché tale*

significatività non può essere definita a priori si assumeranno inizialmente distanzi convenzionali. Si può assumere preliminarmente, un'area definita da un raggio di almeno 20 km dall'impianto proposto".

Definizione dei punti di osservazione e degli itinerari visuali. "I punti di osservazione saranno individuate lungo i principali itinerari visuali quali strade di interesse paesaggistico, strade panoramiche, viabilità principale, lame, corridoi ecologici e nei punti che rivestono un'importanza particolare dal punto di vista paesaggistico quale ad esempio le vie di accesso ai centri abitati, i beni tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., i fulcri visivi naturali e antropici".

Alla luce di quanto sopra richiamato, l'impatto e l'intervisibilità degli aerogeneratori a realizzarsi assumono una valenza esponenzialmente più rilevante se il punto di osservazione privilegiato si sposta sull'increspatura delle colline fossili su cui sorge la città di Oria. Infatti, come già ampiamente argomentato, l'aggregato urbano di Oria sorge in maniera eminente rispetto all'area sub-pianeggiata dove è previsto l'impianto in esame e, la *forma urbis* offre dei punti privilegiati di osservazione del paesaggio circostante, in particolare Piazza Cattedrale, le alture di Monte Papalucio e Parco Montalbano lungo le pendici nord est del Castello. Ai punti sopradetti di facile e quotidiana accessibilità si vanno ad aggiungere ulteriori punti posti in posizione privilegiata e con un'accessibilità normalmente controllata: Palazzo Episcopo, Torre Palomba/Carnaia (prospetto sud della Basilica Cattedrale) e il giro di ronda sulle mura meridionali del Castello e le Torri del Salto e del Cavaliere.

È opportuno evidenziare le possibili interferenze che la movimentazione cantieristica e l'attività di esercizio potrebbero avere con le consuete operazioni finalizzate alla coltivazione e alla produzione agricola oltre alle ulteriori ed eventuali ricadute che potrebbero condizionare le azioni volte alla conservazione e manutenzione della qualità del paesaggio agrario caratteristico degli *Ambiti*. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si fa riferimento alla presenza dei muretti a secco presenti in maniera diffusa, alle trasformazioni a cui sarebbero sottoposti i percorsi interpoderali che potrebbero essere oggetto di allargamento per consentire il passaggio dei mezzi durante le fasi di cantiere e di esercizio: dagli attuali 2/3 m circa ai previsti 5/6 m in fase di cantiere e 4/4,5 m in fase di esercizio.

La ricognizione effettuata ha messo in evidenza inoltre che, oltre alle interferenze di tipo visivo, le trasformazioni del paesaggio risulterebbero potenzialmente irreversibili e permanenti. A riguardo si sottolinea che queste interferenze materiali non sono necessariamente riconducibili alle aree di sedime degli aerogeneratori in fase di esercizio, che pure risulterebbero avere effetti negativi sul paesaggio per la sottrazione di suolo agricolo, ma anche e soprattutto a quelle occupazioni indirette, legate alle distanze di sicurezza dell'impianto che dovranno essere rispettate e che precluderebbero alcuni usi potenziali o in essere del territorio. Tale criticità, sottolineata dal PPTR in via generale (cfr. *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte 1*), è riscontrabile nel caso specifico poiché trattasi di un territorio le cui connotazioni sono strettamente legate alla viticoltura.

CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti archeologici, il Servizio II della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio sopra citato concorda con le valutazioni della Soprintendenza territoriale esprimendo quanto sotto riportato:

«In merito alla tutela archeologica, si rileva come l'intervento in progetto, sia in prossimità degli aerogeneratori sia nell'area buffer, si inserisca all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, come emerge dal nutrito elenco siti vincolati e tutelati ope legis, nonché da tracciati viari antichi, lungo i quali sono dislocati numerosi siti, e in particolare il tracciato della via Appia, con il sito in loc. Muro Tenente, parte del Parco Archeologico inserito nelle aree individuate da questo Ministero da inserire nella candidatura del sito "Via Appia. Regina Viarum" nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco, e il tracciato del "Limitone dei Greci", oltre a numerose segnalazioni e testimonianze archeologiche, ricomprese nella bibliografia di settore e negli strumenti di pianificazione territoriale e puntualmente richiamati nel parere reso dall'Ufficio territoriale.

Ne emerge chiaramente il quadro di un comprensorio strettamente interconnesso al paesaggio dal punto di vista della sua evoluzione storico-archeologica, naturalistica e socio-economica, testimonianza della continuità e della stratificazione insediativa dall'età pre- e protostorica al medioevo, sul quale l'impatto delle opere in progetto non può che essere



considerato pregiudizievole, sia a livello cumulativo sia dal punto di vista della tutela archeologica, in quanto gli interventi in esame presentano un elevato rischio di intaccare eventuali depositi archeologici conservati nel sottosuolo. La descrizione delle evidenze archeologiche nelle aree di intervento, articolata dalla Soprintendenza nella succitata nota prot. 13166, ne puntualizza la densità e le caratteristiche, dettagliando, sulla base di quanto sopra richiamato, gli impatti negativi diretti e indiretti delle opere in progetto sul patrimonio culturale, sottolineando le puntuali e specifiche interferenze pregiudizievoli sulla lettura del paesaggio antropico e delle relazioni tra i siti archeologici e il loro contesto. Tutto ciò considerato, si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza alla realizzazione dell'impianto in esame, che risulta incompatibile con le esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale».

CONSIDERATO che, relativamente ai beni architettonici, il Servizio III della DG ABAP, nel proprio contributo istruttorio sopra citato concorda con le valutazioni della Soprintendenza territoriale, esprimendo quanto sotto riportato:

«preso atto di quanto relazionato dalla competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce nella nota n. 13166 del 24.08.2022, questo Servizio III, per quanto di competenza, concorda con le valutazioni della Soprintendenza, in quanto ritiene l'impianto proposto incompatibile con le esigenze di tutela del patrimonio storico-architettonico.

Al riguardo, si tiene conto della ricognizione dei beni architettonici sottoposti alla tutela della Parte II del D.Lgs. 42/2004, rientranti nell'area buffer di 12,5 Km (pari a 50 volte l'altezza complessiva, ex D.M. 10.09.2010, all. IV, par. 3.1 lett. b), che riporta un censimento estremamente denso di beni tutelati ex artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/04, siti nei territori dei Comuni interessati, tra cui notevoli Chiese, ex Conventi, Palazzi municipali ed arcivescovili, Torri, Teatri e Castelli.

Per quanto sopra, considerata la forte criticità causata dall'intervisibilità degli aerogeneratori dai siti che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, caratterizzati dai beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, si concorda con il parere non favorevole espresso dalla Soprintendenza per l'alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari».

CONSIDERATO quanto sopra esposto, l'impianto in valutazione, visibile a notevole distanza in un contesto territoriale prevalentemente pianeggiante e caratterizzato dal salto di quota determinato dall'increspatura morfologica corrispondente alla paleoduna estesa ad arco da Oria a San Donaci sino a raggiungere le alture poste nel territorio comunale di Campi Salentina, a causa dell'altezza degli aerogeneratori, si configura come un **elemento detrattore del paesaggio**, che contrasterebbe con le azioni di valorizzazione del rilevante patrimonio culturale presente nell'area, specie con riferimento ai numerosi siti dislocati lungo la via Appia e lungo il "*Limitone dei Greci*", e con la tutela del carattere rurale del contesto.

Inoltre tenuto conto delle ingenti attività di scavo e di trasformazione del territorio previste ai fini della realizzazione dell'impianto di progetto, alla luce del quadro conoscitivo consolidato nonché degli ulteriori elementi emersi dalla *Valutazione del Rischio Archeologico*, si ritiene che l'intervento in esame presenti un elevato rischio di intaccare eventuali depositi archeologici conservati nel sottosuolo.

L'analisi dell'intervisibilità evidenzia il carattere di forte visibilità territoriale dell'impianto, in particolare in relazione ai siti archeologici di *Muro Tenente*, *Malvindi-Campofreddo*, *Li Castelli*, *Muro Maurizio* e *S. Miserino* per i quali, si deve rilevare un impatto visivo non trascurabile, atteso che dalle rispettive aree sarebbero nettamente visibili molte torri tra l'altro, risulterebbe visibile l'impianto con un significativo "effetto selva" generato dalla potenziale compresenza dei numerosi aerogeneratori attualmente in valutazione. Per il sito di *Muro Maurizio*, in particolare – come già soprascritto – si deve rilevare un impatto visivo non trascurabile, dal sito sarebbero nettamente visibili molte torri, peraltro percepite come addensate.

Gli aerogeneratori sarebbero inoltre ben visibili dalla strada a valenza paesaggistica nota come SP 51_BR *Limitone dei Greci* e dalla SP 605.



La ricognizione effettuata nelle aree contermini mette in evidenza l'unitarietà delle componenti paesaggistiche dell'area e attesta la persistenza e la rilevanza dei valori identitari, articolati in aspetti geomorfologici, naturalistici, monumentali e del paesaggio agrario, che hanno determinato la struttura paesaggistica dell'area nell'ambito di un processo di antropizzazione di lungo periodo. L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.lgs 42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto,

La realizzazione dell'impianto eolico determinerebbe un impatto anche visivo e introdurrebbe un forte elemento di disturbo nel contesto paesaggistico, in ragione dell'altezza delle torri e della visibilità a lunga distanza, nonché dell'introduzione di elementi con notevole sviluppo verticale estranei ad un'area prevalentemente pianeggiante.

Per quanto attiene gli impatti cumulativi, dall'analisi allegata allo S.I.A. e dalla consultazione degli elaborati, ma anche dalle valutazioni effettuate durante le ricognizioni *in situ*, si evince che nelle aree contermini la potenziale futura presenza di altri aerogeneratori di Parchi Eolici in fase di istruttoria tutti con altezza compresa tra i **200** e i **250** m, determinerebbero un effetto di cumulo visivo, in ragione dell'addensarsi di aerogeneratori nello stesso bacino visivo, in particolare in relazione ai punti sensibili già ampiamente descritti.

Nell'elaborato riportato di seguito sono evidenziati tutti i parchi eolici attualmente in valutazione nell'area in cui ricadono gli aerogeneratori in esame. In particolare in giallo sono indicati quelli già esistenti, mentre nei vari colori sono identificabili quelli in valutazione.

Si propone tuttavia una lettura integrata con gli ulteriori campi fotovoltaici esistenti (aree gialle) e in valutazione (aree rosse). In considerazione degli innumerevoli procedimenti in atto, il **censimento** tanto dei fotovoltaici esistenti quanto di quelli in valutazione è **da considerare non esaustivo, parziale e in itinere**.




Figura 23. Parchi eolici e fotovoltaici in valutazione nell'area in cui ricadono gli aerogeneratori del progetto in esame [Elaborazione SABAP per le Province di Brindisi e Lecce]

Si ritiene opportuno infine sottolineare la presenza diffusa all'interno della *Piana Brindisina*, e in particolare lungo il *Limitone dei Greci*, così come nell'area di localizzazione dell'impianto, di numerosi ed estesi impianti fotovoltaici che

A
10/9

costituiscono, come già rilevato, un elemento di criticità e un ulteriore e significativo detrattore del contesto paesaggistico. Alcuni degli impianti fotovoltaici in valutazione interferirebbero inoltre direttamente con gli aerogeneratori in oggetto. Come indicato dalle schede d'Ambito del PPTR, tali aree dovrebbero essere al centro di interventi tesi a riqualificare e non ad aggravare con ulteriori inserimenti, come ad esempio l'impianto eolico di grandi dimensioni oggetto del presente parere che al contrario si configurerebbe come principale detrattore in una zona non ancora interessata da trasformazioni paesaggistiche e da consumo di suolo.

Con riferimento ai *Criteri di inserimento ai sensi della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007*, per il caso specifico della Puglia, in merito ai dati ufficiali comunicati da Terna Spa, si rileva che gli stessi sono fermi al 2012. In proposito si rappresenta quanto riportato nella D.G.R. n. 581 del 02.04.2014 (BURP n. 51 del 15.04.2014) relativa all' *"Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti"* e ai dati aggiornati al 2013.

In Puglia permane un volume notevole di richieste da parte di soggetti privati per la realizzazione di impianti eolici e il fenomeno insediativo ha raggiunto dimensioni considerevoli. Infatti *"la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata sia per il fotovoltaico sia per l'eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a dire la Sicilia, che ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi [...] a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici. E' significativo osservare, in merito all'Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica installata superiore a quella delle 4 maggiori regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna); la Puglia è l'unica Regione ad avere addirittura l'84% della potenza fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e medio-grandi (tra 200 KW e 1 MW)".* Inoltre nella medesima D.G.R. n. 581 si sottolinea che nell'allegato 7 *"Bilancio energetico regionale 2012"*, che *"la Puglia esporta oltre il 45% dell'energia elettrica che produce ed ancora che la quota di energia prodotta da fonte eolica e fotovoltaica corrisponde al 40% circa dei consumi elettrici complessivi. Nel settore elettrico, pertanto, l'obiettivo medio europeo di coprire il 20% dei consumi con energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è stato raggiunto e doppiato in Puglia con 8 anni di anticipo"*.

Pertanto, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si mette in rilievo il rischio concreto del sacrificio di valori paesaggistici per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato per la produzione di energia elettrica da FER.

RITENUTO che la presenza dell'impianto eolico causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, che l'opera, cioè, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrasti con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della **Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina e del Tavoliere Salentino, nei loro Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in esse riportati.**

CONSIDERATO che la Soprintendenza competente valutato l'insieme delle criticità rilevate ritenuto che **l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata**, pertanto ha espresso **parere non favorevole** alla sua realizzazione.

CONSIDERATO che l'Ambito del PPTR denominato *Campagna brindisina* comprende la vasta pianura che da Brindisi si estende verso l'entroterra, sin quasi a ridosso delle Murge tarantine, e compresa tra l'area della Murgia dei Trulli a ovest e il Tavoliere Salentino ad est, con una superficie di poco superiore ai 100 mila ettari. Si tratta di un'area ad elevato sviluppo agricolo con oliveti, vigneti e seminativi, nella quale la naturalità occupa solo il 2,1% dell'intera superficie e appare molto frammentata e con bassi livelli di connettività [...]. Nell'entroterra è presente un paesaggio agrario in cui sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi. [...] Non distanti dalla città di Brindisi, nelle contrade di



Tuturano si rinvencono piccoli ma notevolmente importanti boschi a quercia da sughero *Quercus suber*, i cui nuclei più significativi sono rappresentati dai Boschi di Santa Teresa, I Lucci e Preti costituenti fitocenosi di notevole interesse biogeografico in quanto la sughera raggiunge in questi territori l'estremo orientale del suo areale. [cfr. PPTR scheda d'Ambito La campagna brindisina].

CONSIDERATO che il paesaggio rurale della Campagna Brindisina ha come primo elemento distintivo la percezione di un grande territorio aperto: un bassopiano compreso tra i rialzi terrazzati delle Murge e le deboli alture del Salento. Qui traspare un'immagine che rispecchia la forte connotazione produttiva del territorio agricolo, nel quale le colture permanenti ne connotano l'immagine. L'oliveto, pur rimanendo la coltura dominante dell'ambito, non risulta così caratterizzante come in altri territori, e raramente lo si ritrova come monocoltura prevalente: sovente infatti è associato al frutteto o ai seminativi, spesso è presente in mosaici agricoli dove prevalgono le colture orticole [cfr. cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-*La campagna brindisina*. Sez. A3.2 – I paesaggi rurali p.30].

CONSIDERATO che il paesaggio prevalente è quello della piana brindisina, caratterizzata da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggiante del paesaggio agrario, la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria:

- grandi appezzamenti di taglio regolare, con giaciture diverse, a formare un grande patchwork interrotto da grandi radure a seminativo;
- sistema di piccoli appezzamenti con prevalenza di seminativi;
- campi medio-grandi con estesi seminativi e vigneti nei territori depressi bonificati.

CONSIDERATO che il sistema antropico è caratterizzato da una rete di città storiche di impianto messapico e medievale riconoscibili dai profili dei castelli federiciani e angioini, dalle cupole delle chiese, da un sistema diffuso e rado di masserie, da sporadiche tracce di antichi insediamenti (paretoni e insediamenti rupestri) (cfr. Struttura percettiva – Descrizione strutturale Scheda d'Ambito 9- Campagna Brindisina).

CONSIDERATO che l'area di progetto si inserisce nel paesaggio agrario che è caratterizzato dall'alternanza di oliveti e vigneti a sesto regolare, di impianto relativamente recente, alberi da frutta e seminativi. [...] Nei territori al limite meridionale, invece, cominciano a comparire gli incolti con rocce nude affioranti, che anticipano i paesaggi dei pascoli rocciosi del Tavoliere salentino. La variabilità paesaggistica derivante dall'accostamento delle diverse colture è acuita dai mutevoli assetti delle partizioni agrarie: campi relativamente grandi, di taglio regolare prevalentemente rettangolare, ma con giaciture diverse, a formare una specie di grande mosaico interrotto da grandi radure a seminativo; Le partizioni agrarie sono sottolineate dalle strade interpoderali e locali, che formano poligoni più o meno regolari, e dai filari di muretti a secco, che talora assumono le dimensioni e l'importanza morfologica dei "paretoni": estesi e spessi tracciati alti un paio di metri e larghi cinque-sei, tracce di un antico sistema di fortificazioni messapiche, come Muro Tenente (tra Mesagne e Latiano) e Muro Maurizio (tra Mesagne e San Pancrazio) [cfr. Struttura percettiva – Descrizione strutturale Scheda d'Ambito 9- Campagna Brindisina § *Il Paesaggio dei mosaici agrari della piana occidentale*].

CONSIDERATO che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura ecosistemica ambientale del suddetto ambito sono indicate:

- la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e **il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.**
- l'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) [cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-*La campagna brindisina*. Sez. A2 – Struttura ecosistemico – ambientale p.12].



CONSIDERATO che l'Ambito del PPTR n. 10 denominato *Tavoliere salentino* a nord della provincia di Lecce è caratterizzato, dal punto di vista della *struttura antropica e storico culturale* per “*l'intensa antropizzazione agricola del territorio e per la presenza di vaste aree umide costiere soprattutto nella costa adriatica. Il territorio, fortemente pianeggiante si caratterizza per un variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e pascolo. Le trame larghe del paesaggio del seminativo salentino. Le graduali variazioni della coltura prevalente, unitamente all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici rendono i paesaggi diversificati e riconoscibili. Il paesaggio rurale è fortemente relazionato alla presenza dell'insediamento ed alla strutturazione urbana stessa: testimonianza di questa relazione è la composizione dei mosaici agricoli che si attestano intorno a Lecce ed ai centri urbani della prima corona. La forte presenza di mosaici agricoli interessa anche la fascia costiera urbanizzata che si dispone lungo la costa ionica, il cui carattere lineare, diffuso e scarsamente gerarchizzato ha determinato un paesaggio rurale residuale caratterizzato fortemente dall'accezione periurbana. [...] Il mosaico agro-silvo-pastorale è quindi di tipo oliveto/bosco, seminativo/ pascolo, seminativo/ oliveto alternato a pascolo, seminativo/bosco.*” [cfr. PPTR Scheda d'Ambito del Tavoliere Salentino, Struttura antropica e storico-culturale].

CONSIDERATO che nell'ambito del Tavoliere Salentino, in assenza di qualsiasi riferimento morfologico, le uniche relazioni visuali sono date da elementi antropici quali campanili, cupole e torri che spiccano al di sopra degli olivi o si stagliano ai confini di leggere depressioni. Il paesaggio percepito dalla fitta rete stradale è caratterizzato da un mosaico di vigneti, oliveti, seminativo, colture orticole e pascolo; esso varia impercettibilmente al variare della coltura prevalente, all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici.

[...] I valori visivo-percettivi dell'ambito sono rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio (punti e strade panoramiche e paesaggistiche) e dai grandi scenari e dai principali riferimenti visuali che lo caratterizzano.

CONSIDERATO che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura antropica e storico culturale dell'ambito del Tavoliere salentino sono indicati: «**parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive**» **che contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.**

VALUTATO che il progetto in esame concorre all'accentuazione delle criticità sopra elencate determinando a sua volta detrimento delle aree coinvolte, accrescendo oltretutto l'impatto cumulativo di impianti tecnologici per la generazione di energia da fonti rinnovabili vista la presenza diffusa degli impianti fotovoltaici.

VALUTATI gli effetti indiretti del progetto in esame, in particolare in riferimento ai siti a carattere monumentale di **Malvindi** e di **S. Miserino**, ma anche in relazione all'insediamento messapico di **Muro Maurizio**, che possiede delle grandi potenzialità di trasformazione nell'ottica di un'auspicabile valorizzazione culturale e socio economica del patrimonio storico.

CONSIDERATO che i valori visivo-percettivi dell'ambito sono rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio (punti e strade paesaggistiche) e dai grandi scenari e dai principali riferimenti visuali che lo caratterizzano; i luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio; le strade che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica da cui è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi dell'ambito o è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati.

VALUTATO che il parco eolico si inserisce in un'area compresa tra due Strade a valenza paesaggistica- UCP art.143 col1 lett.e), una Zona di interesse archeologico - BP art.142 col1 lett h) e un insieme di masserie di valenza storica e archeologica compromettendone di fatto il valore visivo percettivo di fruizione dello scenario paesaggistico.



06.09.2022



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it




Figura 24. Inquadramento del parco eolico sul PPTR – componenti culturali e insediative




Figura 25. Inquadramento del parco eolico SSE sul PPTR – componenti valori percettivi

CONSIDERATO che, effettuando una ricognizione nel raggio dei 20 KM si possono individuare un insieme di beni paesaggistici e ulteriori contesti così come indicati dalla Società proponente e dalla Soprintendenza ABAP competente nel parere endoprocedimentale.

CONSIDERATO che per la *figura territoriale* de **La Campagna brindisina** il PPTR individua come **Invariante strutturale**: *il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, caratterizzato da il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare intervallati da sporadici seminativi* e lo stesso PPTR descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *l'alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*)

VISTO che la regola di riproducibilità per la suddetta invariante strutturale del PPTR è costituita dalla *salvaguardia dei mosaici agrari e delle macchie boscate residue* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale (La campagna irrigua della piana brindisina).

VALUTATO che la suddetta regola di riproducibilità non viene rispettata in quanto gli aerogeneratori si inseriscono all'interno di un'area classificata come mosaico agrario compromettendone la struttura (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*).

CONSIDERATO che il PPTR per l'**Invariante strutturale** (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale "La Campagna Brindisina"): *Complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni*, descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale - La campagna brindisina).

VISTO che la regola di riproducibilità per la suddetta invariante strutturale del PPTR è costituita dalla *salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi)* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura *La campagna brindisina*).

VALUTATO che il progetto in esame si inserisce all'interno dell'insieme del patrimonio rurale storico che possiede i caratteri tipologici edilizi tradizionali compromettendone e pregiudicandone di fatto la loro valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi) in quanto la presenza incombente degli aerogeneratori rappresentano un deterrente per l'utilizzo dell'area e il suo contesto agricolo adiacente a tali scopi, innescando e favorendo un processo disincentivante alla valorizzazione.

CONSIDERATO che interferenze materiali degli impianti eolici non sono necessariamente riconducibili alle aree di sedime degli aerogeneratori in fase di esercizio, che pure risulterebbero avere effetti negativi sul paesaggio per la sottrazione di suolo agricolo, ma anche e soprattutto a quelle occupazioni indirette, legate alle distanze di sicurezza dell'impianto che dovranno essere rispettate e che precluderebbero alcuni usi potenziali o in essere del territorio. Tale criticità, sottolineata dal PPTR in via generale (cfr. *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I*), è riscontrabile nel caso specifico poiché trattasi di un territorio le cui connotazioni sono strettamente legate all'agricoltura.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, alla parte C della Scheda d'Ambito 9 "La campagna brindisina" e alla Scheda d'Ambito 10 "Tavoliere Salentino" tra **gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale** figurano:

- Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;
- Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;
- Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco.



VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto;
- valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali;

Direttive:

- promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;
- prevedere misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani.
- promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale (cfr. PPTR, § Scenario strategico, Sezione C- Scheda d'ambito 9- La campagna brindisina e Scheda d'ambito 10-Tavoliere Salentino).

VALUTATO che il progetto non risulta coerente con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo, né con quello di riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati né di promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco e di fatto si pone da ostacolo al recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto poiché l'inserimento dell'impianto eolico è un intervento fortemente invasivo nei confronti di tale patrimonio che ne verrebbe di fatto svalutato.

VALUTATO inoltre che il progetto non risulta coerente con le direttive volte a promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza né risulta coerente con le misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani, bensì, al contrario innescherebbe un processo di "industrializzazione" dell'area, inserendovi degli elementi tecnologici estranei alla vocazione dell'area e alle caratteristiche paesaggistiche compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo del PPTR.

VALUTATO che il progetto non risulta altresì coerente con le direttive volte alla conservazione e alla valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale, bensì il suo inserimento in un contesto paesaggistico così ricco di potenzialità dal punto di vista della valorizzazione del patrimonio archeologico comprometterebbe di fatto il raggiungimento auspicabile degli obiettivi del PPTR.

VALUTATO che la presenza di beni di interesse archeologico (muro Maurizio, muro Tenente, Tempietto di San Severino) all'interno del paesaggio rurale del mosaico agrario (caratterizzato da uliveti, vigneti, frutteti e seminativo), l'insieme di masserie storiche e strade a valenza paesaggistica e stradine di campagna (adatte per la mobilità lenta), rappresenterebbero di fatto quell'insieme di elementi che ben si presterebbero ad un recupero e valorizzazione che messe in rete con l'insieme di beni diffusi presenti nelle aree limitrofe in grande quantità, potrebbero portare allo sviluppo del territorio in chiave sostenibile per un turismo d'eccellenza.

VALUTATO inoltre che il progetto in esame di fatto comprometterebbe lo sviluppo del territorio in tal senso, determinando disincentivo alla fruizione.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, alla parte C delle Schede d'Ambito 9, tra gli **Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale** figurano:

- Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica;
- Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;
- Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;
- Progettare la fruizione lenta dei paesaggi.



VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

valorizzare i sistemi di relazioni tra costa e interno;

Direttive:

- promuovere forme di mobilità sostenibile tra i centri costieri e i centri interni, al fine di creare un sistema integrato di fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, naturalistico, rurale, enogastronomico, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali;
- promuovere il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente (come masserie e poderi della Riforma Agraria e in genere della piana brindisina);
- valorizzare le medie e piccole città storiche dell'entroterra brindisino, e incoraggiano anche forme di ospitalità diffusa.

VALUTATO che il progetto in esame si pone in contrasto al raggiungimento dell'obiettivo di valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica, né di valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo, né sembra coerente con la promozione del recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco della progettazione della fruizione lenta dei paesaggi bensì introduce all'interno di una trama integra dei mosaici culturali del territorio rurale che circondano le masserie degli elementi imponenti che di fatto inibiscono la valorizzazione e la promozione dell'area in chiave di ospitalità diffusa.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, alla parte C delle Schede d'Ambito 9, tra gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale figurano:

- Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.

VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.

Direttive:

- impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;
- valorizzare le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale.

VALUTATO che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione poiché, per l'imponenza degli aerogeneratori comprometterebbe diverse visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali e andrebbe a incidere negativamente con i quadri delle visuali panoramiche.

VALUTATO inoltre che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione delle visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica dell'Ambito e per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale, bensì costituirebbe un deterrente per tale promozione.

CONSIDERATO che la ricognizione dei beni secondo il buffer delle aree contermini riporta un **censimento estremamente denso di beni paesaggistici e culturali** che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di



identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

CONSIDERATE e VALUTATE le peculiarità del paesaggio in cui si inserisce il progetto, caratterizzato prevalentemente da terreno agricolo con presenza di uliveti, vigneti, masserie dall'alto potenziale di trasformazione, aree archeologiche valorizzabili, nell'ottica di uno sviluppo ecosostenibile del territorio e sostegno alle attività socio economiche compatibili con i valori della memoria storica del luogo verso i quali il nuovo progetto si pone in netto contrasto.

CONSIDERATI E VALUTATI gli impatti cumulativi del progetto con altri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti e in progetto nell'area; in particolare si rileva la presenza diffusa lungo il *Limitone dei Greci*, così come nell'area di localizzazione dell'impianto, di numerosi ed estesi impianti fotovoltaici che costituiscono, come già rilevato, un elemento di criticità e un ulteriore e significativo detrattore del contesto paesaggistico. Come indicato dalle schede d'Ambito del PPTR, tali aree dovrebbero essere al centro di interventi tesi a riqualificare e non ad aggravare con ulteriori inserimenti, come ad esempio l'impianto eolico di grandi dimensioni oggetto della presente valutazione che al contrario si configurerebbe come principale detrattore nell'area.

CONSIDERATO che, come sopra valutato, il **progetto non rispetta le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali** stabilite dal PPTR nella sezione B delle schede d'ambito del *La Campagna Brindisina*.

CONSIDERATO quindi che il progetto non è in linea con gli *obiettivi di qualità* del PPTR e contrasta con la *normativa d'uso* dettata dalla Sezione C delle Schede d'ambito del PPTR.

CONSIDERATO che il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici.

VALUTATO che l'area è caratterizzata dalla presenza di valori paesaggistici e altresì presenta di caratteri storici culturali che si prestano alla loro valorizzazione.

VISTO che dalla valutazione dell'impatto ambientale emerge che la notevole imponenza della tipologia dell'aerogeneratore non consente un compatibile inserimento nel paesaggio.

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti**, stato di **qualità dell'area interessata**.

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.



CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

RITENUTO necessario specificare che nel procedimento di VIA la **definizione dell'area vasta** d'indagine è correlata alla tipologia di intervento proposto e ai tipi di impatti ambientali che si esaminano e che pertanto nell'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico proposto, l'area vasta non può che essere al minimo quella già prevista dalle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) **pari cioè a 50 volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore.**

CONSIDERATO pertanto che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che, per il progetto in valutazione l'area vasta di cui alle "Linee Guida" del DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) è calcolata tenendo conto l'altezza complessiva degli aerogeneratori, e risulta quindi pari a 12,5 km.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio delle suddette linee guida, si auspica la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

VALUTATO che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.

CONSIDERATE e VALUTATE tutte le Osservazioni pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come le controdeduzioni formulate al riguardo dalla Società proponente.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

CONSIDERATO il rilevante numero di beni paesaggistici e di ulteriori contesti (segnalazioni archeologiche e architettoniche, strada a valenza paesaggistica, ecc.), nonché i beni culturali presenti nell'area buffer di 12,5 km dai quali l'impianto eolico è visibile, come dettagliatamente indicati nel parere sopra riportato della Soprintendenza ABAP competente.

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Ministri "...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti.** Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica**" (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

CONSIDERATO che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale*

VISTO il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all'art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR) e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che *"nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio e del paesaggio rurale"*.

RITENUTO utile richiamare la *"filosofia"* del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

CONSIDERATO che il percorso metodologico del PPTR ha consentito di sviluppare un'idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l'obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d'uso in forme durevoli e autosostenibili.

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte eolica **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso.**

CONSIDERATO che la Regione Puglia con DGR Puglia 2 aprile 2014, n. 581 (Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale - Criticità di sistema e iniziative conseguenti), ha valutato l'impatto delle opere realizzate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, riportando che "la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata sia per il fotovoltaico sia per l'eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a dire la Sicilia, che ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi [...] a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici. È significativo osservare, in merito all'Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica installata superiore a quella delle 4 maggiori regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna); la Puglia è l'unica Regione ad avere addirittura l'84% della potenza fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e medio-grandi (tra 200 KW e 1 MW)". Inoltre nella medesima D.G.R. n. 581 si sottolinea che nell'allegato 7 "Bilancio energetico regionale 2012", che "la Puglia esporta oltre il 45% dell'energia elettrica che produce ed ancora che la quota di energia prodotta da fonte eolica e fotovoltaica corrisponde al 40% circa dei consumi elettrici complessivi. Nel settore elettrico, pertanto, l'obiettivo medio europeo di coprire il 20% dei consumi con energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è stato raggiunto e doppiato in Puglia con 8 anni di anticipo".



CONSIDERATO pertanto che, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l'ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

CONSIDERATO che, così come descritto dalla documentazione progettuale presentata dalla Società, nonché come evidenziato dalla Soprintendenza competente, nell'area buffer di circa 12,5 km è presente un rilevante numero di beni culturali e di "ulteriori contesti" (segnalazioni archeologiche e architettoniche, strada a valenza paesaggistica, ecc.); in tale ambito il progetto in esame rappresenterebbe un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, della loro vivibilità, e fruibilità (anche visiva), nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell'area con l'introduzione di elementi estranei alla vocazione dell'area medesima; basti anche solo citare come la presenza di masserie tutelate e dell'area archeologica tutelata, non ancora del tutto valorizzate, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di impianti tecnologici di grandi dimensioni visibili da più punti di ripresa.

CONSIDERATO che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi "che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati" (art.89 delle NTA del PPTR).

CONSIDERATO che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invariati strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento all'Ambito interferito dall'impianto.

RITENUTO utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, *obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì sembra tenere conto solo di obiettivi energetici e climatici.

CONSIDERATO che il notevole impatto delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura", prevede tra gli investimenti del secondo ambito "2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale;

CONSIDERATO che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la "**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**" mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell'architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.



VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente, il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Wpd Muro S.r.l nel corso del procedimento, le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del MiTE e le relative controdeduzioni, questa **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, esprime

parere negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Wpd Muro S.r.l per il "*Parco eolico Masseria Muro*" per un impianto eolico composto da 15 aerogeneratori, ciascuno dei quali di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza totale pari a 90 MW, da realizzarsi nei territori comunali di Brindisi, Mesagne (BR), San Donaci (BR), San Pancrazio (BR) e Cellino San Marco (BR).

Il Funzionario del Servizio V – DG - ABAP
Arch. Enrica Gialanella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG - ABAP
Arch. Rocco Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
Dott. Luigi LA ROCCA

